

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 110

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dall'11 al 17 marzo 1999)

INDICE

BEDIN: sugli uffici delle entrate di Padova (4-09558) (risp. Visco, <i>ministro delle finanze</i>)	Pag. 7773	COSTA: sul personale doganale del porto di Otranto (4-04766) (risp. Visco, <i>ministro delle finanze</i>)	Pag. 7789
BEVILACQUA: sulle strutture dell'Enel in Calabria (4-12193) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i>)	7774	sulla gestione di farmacie da parte degli eredi (4-05720) (risp. Visco, <i>ministro delle finanze</i>)	7791
BEVILACQUA ed altri: sulla vendita di immobili dello Stato (4-07268) (risp. Visco, <i>ministro delle finanze</i>)	7777	DOLAZZA: sull'effettuazione degli accertamenti tributari (4-09301) (risp. Visco, <i>ministro delle finanze</i>)	7792
CAMO: sulla ristrutturazione dell'ex Azienda dei monopoli di Stato (4-12993) (risp. Visco, <i>ministro delle finanze</i>)	7778	FIRRARELLO: sui ritardi nell'esecuzione degli allacci di nuove aziende da parte dell'Enel (4-03030) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i>)	7794
CAMPUS: sull'asta svolta a Cagliari per la concessione di una licenza per la vendita di generi di monopolio a Sassari (4-13133) (risp. Visco, <i>ministro delle finanze</i>)	7780	GAMBINI: sulla normativa concernente le manifestazioni a premio (4-10084) (risp. Visco, <i>ministro delle finanze</i>)	7795
CORTELLONI, TOMASSINI: sull'effettuazione di lavoro straordinario da parte di dipendenti di aziende sanitarie locali (4-03856) (risp. PIAZZA, <i>ministro senza portafoglio per la funzione pubblica</i>)	7781	MAGGI, SPECCHIA: sull'abolizione della XIII disposizione transitoria della Costituzione 4-13917) (risp. FOLLONI, <i>ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento</i>)	7796
CORTIANA: sulle elezioni delle rappresentanze sindacali nelle istituzioni scolastiche (4-13765) (risp. PIAZZA, <i>ministro senza portafoglio per la funzione pubblica</i>)	7784	MARINI, VERALDI: sulla GET spa (4-04120) (risp. Visco, <i>ministro delle finanze</i>)	7799
		MARRI ed altri: sulla retribuzione del direttore generale dell'ENEA (4-10335) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i>)	7802

17 MARZO 1999

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 110

MILIO: sull'individuazione delle sedi degli uffici unici delle entrate (4-06626) (risp. Visco, <i>ministro delle finanze</i>)	Pag. 7805	RIPAMONTI: sulle elezioni delle rappresentanze sindacali nelle istituzioni scolastiche (4-12383) (risp. PIAZZA, <i>ministro senza portafoglio per la funzione pubblica</i>)	Pag. 7784
MINARDO: sull'iscrizione a ruolo dei contributi e delle imposte sospesi in seguito al sisma che ha colpito la Sicilia orientale nel 1990 (4-09529) (risp. Visco, <i>ministro delle finanze</i>)	7808	sulle elezioni delle rappresentanze sindacali nelle istituzioni scolastiche (4-13051) (risp. PIAZZA, <i>ministro senza portafoglio per la funzione pubblica</i>)	7786
NAVA: sulla eventuale soppressione del magazzino per la distribuzione di generi di monopolio di Sant'Agata dei Goti (Benevento) (4-11174) (risp. Visco, <i>ministro delle finanze</i>)	7810	SARTO: sulla tutela paesaggistica della Laguna veneta (4-12037) (risp. MATTIOLI, <i>sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>)	7815
PACE, BEVILACQUA: sulle tariffe catastali del comune di Calopezzati (Cosenza) (4-11870) (risp. Visco, <i>ministro delle finanze</i>)	7811	SELLA DI MONTELUCE: sui servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari (4-09221) (risp. Visco, <i>ministro delle finanze</i>)	7818
PERA: sull'IACP di Lucca (4-08196) (risp. MATTIOLI, <i>sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>)	7813	WILDE ed altri: sul settore turistico nella città di Rimini (4-06293) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i>)	7821

BEDIN. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che, sulla scorta del piano predisposto fin dal luglio 1997, il distretto di Padova è stato inserito nel gruppo di uffici delle entrate da attivare un data 1° luglio 1998 e che nell'attuale distretto di Padova, composto dal comune capoluogo e dai 57 comuni della provincia, è prevista l'attivazione di tre uffici circoscrizionali delle entrate;

che esistono due ipotesi di suddivisione di questi tre uffici: in base alla prima, si ripartisce il comune di Padova in tre zone e poi si aggrega ad ognuna di queste un congruo numero di comuni contermini; in base alla seconda, si forma il primo ufficio comprendendo il solo comune di Padova e gli altri due aggregando i comuni della provincia;

che la prima ipotesi creerebbe tre uffici di pari «peso» (33 per cento) ma sarebbe molto macchinosa da organizzare e da gestire, mentre la seconda ipotesi darebbe al comune di Padova un peso pari al 37 per cento del totale dei comuni della provincia ma sarebbe più facile da organizzare e da gestire,

si chiede di sapere:

se corrisponda a verità che la Sogei, organo tecnico del Ministero, si sia orientata verso la prima soluzione allo scopo di perseguire un obiettivo di perfetto equilibrio fra i tre uffici;

se si ritenga accettabile il prezzo di un disservizio permanente nei confronti della cittadinanza di Padova, che vedrebbe un peggioramento anzichè un miglioramento dei servizi fin qui svolti dagli uffici Iva, delle imposte dirette e del registro;

se non si ritenga di intraprendere opportune iniziative presso la Sogei, allo scopo di orientare la scelta verso la seconda ipotesi, vale a dire una ripartizione degli uffici delle entrate in tre zone costituite una dal comune di Padova, una dai comuni dell'Alta Padovana e una dai comuni della Bassa Padovana, tutto ciò negli interessi della cittadinanza in quanto l'amministrazione finanziaria locale potrebbe prestare un servizio migliore.

(4-09558)

(11 febbraio 1998)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, nel segnalare i vantaggi che deriverebbero dalla suddivisione della competenza territoriale dei tre uffici circoscrizionali delle entrate di Padova secondo un criterio che attribuisca ad un ufficio la competenza sul capoluogo e agli altri due, rispettivamente, la competenza sui co-

muni dell'Alta Padovana e della Bassa Padovana, chiede di conoscere se non si ritenga opportuno intraprendere le necessarie iniziative in tal senso presso la Società generale d'informatica – SOGEI – dal momento che quest'ultima propenderebbe invece per un'ipotesi differente consistente nel frazionamento del comune di Padova in tre settori, ad ognuno dei quali verrebbe poi aggregato un congruo numero di comuni limitrofi.

Al riguardo il competente Dipartimento delle entrate ha preliminarmente rilevato che le decisioni in merito all'organizzazione degli uffici, ivi compresa la suddivisione delle competenze territoriali, vengono prese dall'amministrazione finanziaria, e non dalla SOGEI, essendo quest'ultima semplicemente la concessionaria per lo sviluppo del sistema informativo del Ministero delle finanze.

Ciò premesso, il predetto Dipartimento ha precisato che il criterio di suddivisione delle competenze degli uffici circoscrizionali suggerito nell'interrogazione non può ritenersi condivisibile, per le motivazioni che seguono.

In primo luogo, il suddetto criterio finirebbe per creare strutture fortemente differenziate per carichi di lavoro e per tipologia di contribuenti amministrati, in contrasto con l'omogeneità dimensionale degli uffici delle entrate prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze.

Quanto alla temuta macchinosità della ripartizione delle zone di competenza, il Dipartimento delle entrate ha asserito che l'esperienza maturata con i primi uffici circoscrizionali attivati nel corso del 1997 non ha evidenziato particolari problemi in tal senso. Le problematiche legate agli uffici circoscrizionali hanno semmai riguardato la ripartizione delle competenze tra i nuovi uffici a seguito dello smembramento di quelli preesistenti; gli inconvenienti posti da tale smembramento, peraltro, si verificherebbero in ogni caso, a seguito dell'inevitabile frazionamento dei vecchi ambiti distrettuali.

Sulla base delle argomentazioni sopra esposte, il Dipartimento delle entrate ha ritenuto che l'assegnazione ad un solo ufficio circoscrizionale della competenza sull'intero comune capoluogo debba costituire ipotesi eccezionale, giustificata da particolari situazioni locali (è il caso, ad esempio, degli uffici di Venezia).

Il Ministro delle finanze

VISCO

(10 febbraio 1999)

BEVILCQUA. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che il piano regionale delle nuove strutture, predisposto dai vertici dell'Enel della regione Calabria, ipotizzato in 15 unità territoriali –

che andrebbero a sostituire le 32 strutture con il conseguente declassamento dell'agenzia territoriale di Soverato (Catanzaro) – ha destato numerose perplessità e forti preoccupazioni da parte degli amministratori e dei cittadini;

che al bacino di Soverato appartiene un'utenza di ben 18 comuni ai quali, per ragioni geografiche, potrebbero aggiungersi i comuni di San Vito sullo Jonio, Olivadi, Cenadi, Centrache, Palermiti, Vallefiorita, Squillace, Amaroni, Girifalco e Borgia, che inopinatamente sarebbero stati invece inseriti nella zona di Lamezia dalla quale li separa una maggiore distanza, e i comuni di Spadola, Simbario e Broganturo, che sarebbero stati inclusi nella zona di Vibo Valentia;

che sarebbe più opportuno che le logiche aziendali di un servizio pubblico, quale quello dell'energia elettrica, venissero subordinate alle prevalenti esigenze della collettività, che in Calabria è già fortemente penalizzata da uno *standard* qualitativo del servizio inferiore a quello di altre zone del paese;

che l'istituzione di una nuova zona di Soverato garantirebbe sicuramente sia il raggiungimento del numero minimo di utenti sia soprattutto un soddisfacente servizio per i cittadini che sarebbero messi nelle condizioni di raggiungere gli uffici di zona in tempi accettabili;

che la città di Soverato è un centro di servizi già dotato di un considerevole numero di esercizi commerciali, di quasi tutte le scuole medie superiori, del comando di compagnia dei carabinieri, dell'ospedale, dell'ufficio del registro, della stazione di polizia stradale, della Guardia di finanza, che insieme costituiscono il naturale polo di attrazione per i 100.000 abitanti di tutto il comprensorio;

che l'istituzione di un ufficio di zona nel comune di Soverato riprenderebbe agli obiettivi generali di politica aziendale, di ottimizzazione dell'esercizio della rete di distribuzione, si snellimento delle procedure per il soddisfacimento delle richieste degli utenti,

l'interrogante chiede di sapere se e quali soluzioni s'intenda adottare per scongiurare la chiusura dell'agenzia, al fine di evitare che il nuovo assetto comporti un ulteriore decadimento della qualità del servizio, ancora oggi connotato negativamente.

(4-12193)

(15 settembre 1998)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni fornite anche dall'Enel spa, si fa presente quanto segue.

Nei propri programmi l'Enel spa ha dedicato una particolare attenzione ai temi della qualità del servizio per renderlo più confacente alle esigenze dei propri clienti; tale costante attività ha comportato, in particolare, per l'area della distribuzione, progressivi adattamenti delle strutture territoriali e delle strutture operative, anche mediante

l'ammmodernamento tecnologico ed una più efficace e razionale gestione delle risorse umane.

In linea di continuità con i precedenti riassetti organizzativi e per meglio corrispondere alle sfide indotte dagli imminenti processi di liberalizzazione, l'Enel sta attuando su tutto il territorio nazionale un ulteriore adeguamento delle proprie strutture territoriali, essenzialmente finalizzato a salvaguardare il valore industriale dell'azienda, ottimizzando l'esercizio operativo della rete di distribuzione mediante un potenziamento delle unità di controllo e manutenzione degli impianti sul territorio. Il progetto prevede che la nuova struttura territoriale si articoli in zone ed esercizi.

Per quanto riguarda le zone, le stesse sono state confermate – sia pure con una configurazione più snella – come unità polifunzionali di base della distribuzione e sono dimensionate in modo tale da servire un numero di clienti compreso tra 70.000 e 140.000; tale dimensionamento ha comportato un aumento del numero delle zone medesime.

Per quanto riguarda gli esercizi, tali nuove articolazioni organizzative – costituite come unità intermedie tra le direzioni distribuzione e le zone – sono finalizzate ad assicurare – con l'ausilio delle più avanzate tecnologie – la gestione della rete di media tensione operando, per ragioni di economicità, su bacini di clientela compresi tra 350.000 e 420.000 clienti. L'ampiezza di tale *range* – così come quello utilizzato per le zone – è stata prevista per consentire un'adeguata flessibilità nell'individuazione delle nuove strutture nelle diverse realtà territoriali, comprese, quindi, quelle della regione Calabria.

L'individuazione dei confini e delle sedi degli esercizi e delle zone ha formato oggetto d'approfondimento in occasione degli incontri che si sono svolti nel mese di luglio a livello locale tra la direzione distribuzione Enel della Calabria e le corrispondenti segreterie regionali delle organizzazioni sindacali di categoria.

Tale confronto ha portato all'individuazione di tre esercizi e tredici zone, sette in più rispetto alla precedente organizzazione, lasciando inviolata la dislocazione territoriale delle unità addette alla gestione tecnica della rete e dei rapporti commerciali con i clienti, ivi comprese quelle presenti nell'area del comune di Soverato.

Il nuovo assetto organizzativo consentirà, tra l'altro, di realizzare più efficacemente il programma di interventi per elevare lo *standard* del servizio elettrico nella distribuzione in Calabria, per il quale l'Enel ha già previsto un incremento degli investimenti per gli anni 1999 e 2000.

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(19 febbraio 1999)

BEVILACQUA, MONTELEONE, PACE, MAGNALBÒ, MARRI. –

Ai Ministri delle finanze e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. – Premesso:

che nel 1995 sono stati venduti 112 immobili dello Stato per un importo complessivo di appena 14,7 miliardi di lire;

che allo stato attuale non si conoscono ancora i particolari di tale vendita, compresi gli acquirenti, l'ubicazione degli edifici e il numero di beni ceduti;

che nella relazione sul rendiconto generale dello Stato per il 1996, la Corte dei conti ha denunciato la vendita dei suddetti immobili ad un prezzo di gran lunga inferiore a quello di mercato: esattamente 113 milioni per ciascun bene;

che le richieste di chiarimento avanzate sono rimaste fino ad oggi inevasa,

gli interroganti chiedono di conoscere:

l'elenco degli immobili venduti e l'anno dell'avvenuta vendita;

quale sia il prezzo reale e il prezzo di vendita di ciascun immobile;

se risponda al vero che tra gli acquirenti compaiono politici e magistrati;

quali siano i criteri in base ai quali la Corte dei conti ha denunciato la vendita degli immobili;

quali provvedimenti si intenda adottare per rendere i dovuti chiarimenti sull'intera vicenda nel più breve tempo possibile.

(4-07268)

(29 luglio 1997)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere se risponda al vero che lo Stato abbia venduto centodieci immobili ricavando circa lire 780.000 a vano attuando una politica di concorrenza sleale in campo immobiliare e causando un danno all'erario.

In proposito, il competente Dipartimento del territorio ha rilevato che nel corso dell'anno 1995 sono stati incassati complessivamente 14.700.000 di lire, relative alle vendite di immobili demaniali effettuate nel medesimo anno e nei precedenti da parte degli uffici periferici.

Il predetto Dipartimento del territorio ha fatto presente che gli introiti si riferiscono per lo più a beni demaniali minori come terre, ex arenili ed altri immobili di modesta consistenza, la cui immissione nel mercato immobiliare non può aver comportato le conseguenze di destabilizzazione paventate nel testo dell'interrogazione.

Per quanto riguarda la garanzia di trasparenza delle operazioni di vendita di beni del demanio, non va dimenticato che il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto n. 827 del 1924, dettano precise

regole, che non sono derogabili da parte degli uffici di questa amministrazione.

Infatti, tutti i contratti dai quali derivi un'entrata per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti salvo che per particolari e limitate ragioni, che devono essere specificate nei decreti di approvazione dei contratti medesimi, l'amministrazione non intenda ricorrere alla licitazione privata ovvero, nei casi in cui sia necessaria, alla trattativa privata (articolo 3 del regio decreto n. 2440 del 1923 e articolo 37 del regio decreto n. 827 del 1924).

A quest'ultima procedura può ricorrersi qualora, per speciali e motivate circostanze, non possano essere utilmente seguite le forme dell'asta pubblica e della licitazione privata (articolo 6 del regio decreto n. 2440 del 1923 e articolo 41 del regio decreto n. 827 del 1924).

In ogni caso, tutte le alienazioni sono precedute dai pareri sulla congruità dei prezzi espressi dai locali uffici tecnici erariali.

Nè può sottacersi che, per il periodo in esame (anni 1995 e precedenti), le norme predette prevedevano altresì il controllo preventivo da parte del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, sia per il merito che per la legittimità dei contratti (articoli 5, 6, 9, 19, 20 del regio decreto n. 2440 del 1923 e articoli 42-44 e 103-117 del regio decreto n. 827 del 1924).

Per quanto in precedenza rilevato, hanno destato qualche stupore le notizie contenute nella relazione su questa amministrazione inviata dalla Corte dei conti al Parlamento, che tanta eco hanno avuto anche sulla stampa nazionale, pure alla luce di quanto rappresentato dal Dipartimento del territorio in merito alla corretta applicazione, da parte degli uffici periferici, della normativa all'epoca vigente in materia.

D'altra parte, lo stesso presidente della sezione di coordinamento della Corte dei conti, in merito ai passaggi della relazione cui gli onorevoli interroganti fanno riferimento, ha fatto presente che i calcoli sono stati frutto di una «operazione aritmetica erronea» e di una «stima valutata impropriamente» e anche a tale precisazione è stato dato ampio rilievo da parte degli organi di stampa.

Infine, si rileva che il medesimo Dipartimento ha fornito i dati parziali relativi ai beni venduti ed agli acquirenti, il cui elenco si mette a disposizione degli onorevoli interroganti.

Il Ministro delle finanze

VISCO

(22 febbraio 1999)

CAMO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che la già ipotizzata ristrutturazione dell'ex Azienda dei monopoli di Stato ha creato notevole allarme tra i lavoratori interessati;

che le dichiarazioni rese dal direttore generale, dottor Cutrupi, durante un pubblico dibattito tenutosi a Bologna addirittura si muovono in direzione di un ulteriore peggioramento della situazione, giacchè lo stesso ha ipotizzato una ristrutturazione della produzione di sigarette in 4-5 manifatture complessivamente;

che se queste affermazioni dovessero trovare riscontro sia nell'ETI che nel Governo sarebbero estremamente gravi giacchè, tra l'altro, andrebbero molto al di là della cosiddetta «ristrutturazione possibile» ipotizzata dal sindacato;

che tali dichiarazioni vengono purtroppo a coniugarsi con strane voci secondo cui nella manifattura di Lungro si dovrebbe chiudere un altro reparto,

si chiede di sapere:

se le affermazioni del direttore generale, dottor Cutrupi, trovino riscontro nella volontà del Governo;

se sì, quale futuro attenda la manifattura di Lungro e, soprattutto, i lavoratori dipendenti, i quali sarebbero messi inevitabilmente sul lastri-co insieme alle proprie famiglie, con i disagi che ne seguirebbero, con il risultato ultimo di mettere a serio rischio la tenuta democratica e lo stesso ordine pubblico nell'area interessata.

(4-12993)

(10 novembre 1998)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, nel premettere che, durante un pubblico dibattito tenutosi a Bologna, il direttore generale dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, dottor Cutrupi, avrebbe espresso preoccupazione per le sorti industriali e, quindi, occupazionali del comparto manifatturiero dell'amministrazione stessa, chiede notizie circa il futuro della Manifattura tabacchi di Lungro.

Al riguardo, il direttore generale dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, dottor Cutrupi, ha preliminarmente osservato che le dichiarazioni rese, a titolo personale, in occasione di un pubblico dibattito tenutosi a Bologna durante la «Festa dell'Unità», in data 11 settembre 1998, erano essenzialmente improntate ad una disamina del possibile scenario di medio periodo dell'industria nazionale del tabacco lavorato, in assenza dei necessari interventi di razionalizzazione produttiva e commerciale, attesa l'agguerrita concorrenza dei produttori esteri dotati, oramai da lungo tempo, di modelli organizzativi a *capital intensive*.

Ciò posto, l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha rappresentato che nei confronti della Manifattura tabacchi di Lungro sono stati compiuti significativi interventi di riconversione industriale, ivi trasferendo macchinari e tecnologia, e trasformando due laboratori (uno per il confezionamento di tute da lavoro, l'altro per la produzione di *pallets*, privi di valore economico) in uno stabilimento di produzione di

filtri per sigarette che assicura, nel *business* del tabacco lavorato, una presenza maggiormente stabile e concreta dell'opificio di che trattasi.

Il Ministro delle finanze

VISCO

(16 febbraio 1999)

CAMPUS. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che in data 22 ottobre 1998 si è tenuta a Cagliari un'asta ad unico incanto per la concessione di una licenza per la vendita di tabacchi e generi di monopoli da ubicare nella «Città mercato» di Sassari;

che il dirigente dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che presiedeva l'asta, dopo aver aperto la busta sigillata inviata dal Ministero, contenente i termini dell'asta, e confrontato gli importi in essa contenuti con le offerte presentate dai partecipanti ha aggiudicato la licenza al vincitore, senza aver in alcun modo mostrato o dichiarato i termini decisi dal Ministero così come indicati nella busta,

l'interrogante chiede di sapere:

se tale prassi sia stata corretta e, in caso affermativo, se non si ritenga di dover disporre affinchè in tali evenienze il dirigente mostri ai partecipanti i termini decisi dal Ministero per ogni singola asta, affinchè gli stessi possano verificare la correttezza delle decisioni e dell'aggiudicazione, altrimenti affidate alla totale fiducia nel funzionario incaricato;

nel caso di una non corretta conduzione delle procedure, se non si ritenga di dover intervenire dichiarando nulla tale asta e disponendone immediatamente una nuova.

(4-13133)

(18 novembre 1998)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante esprime perplessità in merito alla procedura seguita in un'asta bandita dall'ispettorato compartimentale di Cagliari per l'istituzione di una rivendita di generi di monopolio in Sassari.

Al riguardo, l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha rappresentato che il funzionario preposto all'espletamento delle operazioni di gara ha adottato una procedura conforme alla vigente normativa, in quanto l'articolo 75 del regio decreto 23 maggio 1924 (regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) stabilisce che, nelle sopracitate aste pubbliche tenute con il metodo delle offerte segrete, l'autorità che presiede l'esperimento aggiudica al miglior offerente, senza palesare il prezzo stabilito nella scheda segreta.

Inoltre, a completamento della procedura di gara, è prevista una serie di successivi controlli interni che inibiscono qualsiasi possibilità di aggiudicazione al di fuori dei vincoli prescritti.

Il Ministro delle finanze

VISCO

(16 febbraio 1999)

CORTELLONI, TOMASSINI. – *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che l'interpretazione dell'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990, secondo la quale «il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro», determina a dedurre quanto segue:

l'esigenza innegabile ad opera delle aziende USL di garantire le prestazioni di servizio aventi il carattere dell'urgenza, anche oltre l'ordinario orario di lavoro dei dipendenti, rientrerebbe nella programmazione del lavoro ordinario, trattandosi di servizio da garantire e da effettuare 24 ore su 24, per tutto l'arco dell'anno, e da regalarsi mediante formazione di una pianta organica adeguata e/o di converso mediante l'utilizzazione del monte ore complessivo per prestazioni di carattere straordinario, tenuto conto dei limiti individuali determinati in sede di contrattazione decentrata;

che il disposto di cui all'articolo 25, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987, ripreso successivamente dal decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990, articolo 18, comma 10, e dall'articolo 43 del contratto collettivo nazionale di lavoro-sanità non sottopone le due opzioni di computo dell'attività prestata (o liquidazione per lavoro straordinario o recupero orario compensativo) ad alcun vincolo di scelta, conferendo conseguentemente al dipendente la facoltà di avvalersi dell'una o dell'altra opzione;

che il comma 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990, fissando un limite orario complessivo annuo per prestazioni di lavoro straordinario, aumentabile di una percentuale pari al 30 per cento per casi eccezionali e per assicurare il servizio di pronta disponibilità, al fine di determinare un tetto orario massimo cui fare ricorso onde sopprimere alle esigenze di servizio, di emergenza e di carenza di organico, non è vincolante per il dipendente, chiamato alla prestazione straordinaria, per quanto concerne la liquidazione obbligatoria delle ore effettuate in straordinario, lasciando pertanto valida l'opzione di cui al richiamato articolo 25, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987;

che la costituzione di un fondo per un monte ore complessivo annuo per prestazioni di carattere straordinario non presuppone l'obbligatorietà del ricorso ad opera dell'azienda sanitaria a tale istituto, né

«autorizza» l'azienda a non programmare e predisporre una pianta organica adeguata alle esigenze del distretto;

che conseguentemente il continuo e organizzato ricorso a prestazioni di carattere straordinario nella programmazione del lavoro contraddice evidentemente il disposto di cui all'articolo 10, punto 1), del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990, nonchè il successivo punto 2) della normativa *de quo*, il quale sancisce il carattere eccezionale del ricorso a prestazioni di lavoro straordinario;

che solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui le prestazioni straordinarie superino tanto i limiti individuali quanto il monte ore complessivo scatta automaticamente l'obbligatorietà al riposo compensativo, unico caso che conseguentemente deroga dalla possibilità di opzione espressa dal comma 6 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987,

si chiede di sapere:

se il dipendente abbia diritto a scegliere tra la liquidazione delle ore effettuate come straordinario, comprese le ore effettuate in pronta disponibilità, nei limiti individuali predeterminati e il recupero compensativo delle ore medesime;

se il recupero compensativo possa essere subordinato alle prioritarie esigenze di servizio e se a ciò vi sia un limite temporale e/o quantitativo;

se, a parere del Ministro in indirizzo, sia legittimo il ricorso da parte dell'Azienda al mantenimento di un'esigenza di servizio tale da impedire di fatto e in modo continuato al dipendente di poter recuperare le ore straordinarie, allorquando un cotale agire sia dovuto, non ad un carattere di emergenza o eccezionalità, ma ad una programmazione del lavoro e ad una inadeguata pianta organica;

se nel computo della prestazione oraria di lavoro straordinario, effettuata in pronta disponibilità, sia esso da effettuarsi per la liquidazione o per il recupero compensativo, si debba tenere conto del tempo impegnato (chiamata; tempo per raggiungere la sede di lavoro; prestazione e ritorno a casa) o del solo tempo determinato dal marcitore magnetico o cartaceo sito nel luogo di lavoro.

(4-03856)

(23 gennaio 1997)

RISPOSTA. – Gli interroganti, in relazione alle disposizioni del contratto nazionale di lavoro del comparto sanità, con particolare riferimento all'effettuazione del lavoro straordinario da parte dei dipendenti di aziende sanitarie locali, chiedono di conoscere:

la legittimità del ricorso sistematico da parte dell'azienda a tale forma di prestazione per esigenze di servizio in luogo di una programmazione più razionale e della predisposizione di piante organiche adeguate;

la possibilità per il dipendente di scelta tra la liquidazione delle ore effettuate come straordinario ed il recupero compensativo delle ore medesime;

la modalità di computo della prestazione oraria di lavoro straordinario, effettuata in pronta disponibilità.

Al riguardo si fa presente che anche nel comparto sanità, come per tutto il pubblico impiego, gli accordi di lavoro pregressi – da ultimo il decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990 – e l'attuale contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 stipulato tra ARAN e sindacati confermano il principio di base al quale il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.

A tal fine, il contratto collettivo nazionale di lavoro citato prevede all'articolo 18 che l'articolazione dell'orario è definita in sede aziendale previo esame con le organizzazioni sindacali, tenuto conto di tutti gli strumenti organizzativi consentiti ed improntati a criteri di flessibilità.

L'articolo 5 del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro stabilisce, altresì, che in contrattazione decentrata debbano essere definiti la quota di risorse ed i criteri generali per l'attribuzione dei trattamenti legati a compensi per lavoro straordinario.

Anche il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001 in corso di perfezionamento prevede l'utilizzo flessibile degli istituti contrattuali, sulla base dei criteri per le politiche dell'orario di lavoro definiti in contrattazione integrativa, al fine di garantire la funzionalità dell'orario di lavoro all'orario di servizio, fornendo precisi limiti individuali per l'effettuazione delle ore di lavoro straordinario.

Per quanto concerne, infine, la pronta disponibilità, si precisa che l'articolo 44, comma 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 nulla ha innovato riguardo alla pregressa disciplina dell'istituto in parola prestato nei giorni festivi, *ex articolo 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987*, che, pertanto, dà diritto, al dipendente che lo svolge, ad un riposo compensativo senza che ne risulti proporzionalmente diminuito il debito orario settimanale.

In ordine, invece, alla misura dell'indennità di pronta disponibilità prestata in giorno festivo, si conferma la disciplina a tal fine dettata dall'articolo 18, commi 6 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987 e dell'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990, richiamata dall'articolo 44, comma 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997.

A completamento di quanto sopra esposto, si rammenta che ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992 la gestione del contratto collettivo nazionale e della contrattazione decentrata rientra nell'esercizio delle specifiche attività, attribuzioni, competenze e responsabilità proprie delle singole aziende e che, peraltro, la definizione di dettaglio dell'articolazione dell'orario di lavoro, dello straordinario e dei

relativi recuperi esula dalla competenza istituzionale dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica

PIAZZA

(25 febbraio 1999)

CORTIANA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che per la seconda volta sono state rinviate le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie degli insegnanti;

che la prima volta il rinvio venne fatto il 19 ottobre 1998, cioè il giorno prima della scadenza per la presentazione delle liste;

visto che alcune organizzazioni sindacali hanno già indetto uno sciopero degli scrutini e annunciato addirittura un ricorso alla magistratura,

si chiede di sapere:

se non si ritenga un atto lesivo del diritto degli insegnanti il rinvio delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie;

quali misure urgenti il Ministro in indirizzo intenda prendere per impedire il blocco degli scrutini.

(4-13765)

(27 gennaio 1999)

RIPAMONTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali e al Ministro della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che le norme vigenti sulla rappresentanza sindacale prevedono elezioni di rappresentanze dei lavoratori del pubblico impiego per la contrattazione integrativa;

che l’accordo, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 5 settembre 1998, n. 207, fissa le regole generali e la data per lo svolgimento delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie nel pubblico impiego, il cui senso giuridico è quello di prevedere elezioni di rappresentanze sindacali unitarie scelte dai lavoratori per rappresentare i medesimi nelle trattative decentrate previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto, definendo le stesse quali «sedi individuate dai contratti o accordi collettivi nazionali come livelli di contrattazione collettiva integrativa» (articolo 2, comma 1), particolarmente nel caso di «amministrazioni con pluralità di sedi o strutture periferiche» (articolo 2, comma 1);

che per il comparto scuola, il più grande del pubblico impiego, con poco meno di quindicimila istituzioni scolastiche, l’accordo inter-compartmentale fissa per la scuola la data del 23 novembre 1998 per

le predette elezioni e quella del 20 ottobre per la presentazione delle liste;

che nel comparto scuola il contratto collettivo nazionale del lavoro non prevede alcuna trattativa sindacale a livello di singola istituzione scolastica e che la singola scuola non è quindi sede di contrattazione decentrata;

che la trattativa aperta tra ARAN e le organizzazioni sindacali della scuola, atta a definire l'accordo specifico di comparto sulle modalità delle elezioni richiesto ai sensi dell'accordo intercompartimentale su richiamato, è allo stato attuale bloccata, non trovandosi una intesa sulla definizione del livello decentrato presso il quale dovranno svolgersi le elezioni;

che la trattativa medesima è in fase di stallo proprio perchè la parte sindacale (UIL scuola, SNALS, Gilda ed Unicobas) non è disponibile a sottoscrivere un accordo che porrebbe i lavoratori della scuola nella condizione di venire chiamati per eleggere dei rappresentanti che si troverebbero nella situazione di non poter effettivamente contrattare, considerando che il contratto collettivo nazionale del lavoro non prevede alcuna materia di trattativa a livello di singola scuola;

che il contratto collettivo nazionale del lavoro prevede unicamente due piani di contrattazione decentrata: il livello decentrato nazionale ed il livello decentrato provinciale e in conseguenza di ciò le organizzazioni sindacali UIL Scuola, SNALS, Gilda ed Unicobas chiedono che le elezioni si possano svolgere per la definizione di rappresentanze sindacali unitarie abilitate alla contrattazione decentrata;

che la parte pubblica è, per tramite dell'ARAN, parte attiva nella definizione del livello relativo alle elezioni in parola;

all'ARAN potrebbe essere demandata la definizione di un lodo che dirimerebbe la questione;

considerato:

che l'incertezza protrattasi sino alla data odierna sta creando un crescente malumore fra i lavoratori della scuola che vedono avvicinarsi la scadenza per la presentazione delle liste (20 ottobre 1998) senza che sia dato loro conoscere le modalità della presentazione delle stesse ed a quale livello vadano raccolte le firme dei presentatori;

che una equa concezione del diritto dovrebbe prevedere l'aderenza di lezioni così importanti ad elementari criteri di oggettività e trasparenza e la possibilità reale per i lavoratori stessi, per tramite dei loro eletti, di poter realmente incidere sul piano delle trattative sindacali in ambiti di contrattazione effettivamente previsti dal loro contratto collettivo nazionale del lavoro,

si chiede di sapere:

se siano state impartite disposizioni all'ARAN per garantire che nel comparto scuola siano rispettati gli ambiti contrattuali decentrati previsti dal contratto collettivo nazionale del lavoro, prevedendo elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie per il livello di contrattazione de-

centrata nazionale o, in subordine, per la contrattazione decentrata provinciale, escludendo comunque elezioni per singola scuola o di distretto scolastico, in quanto ambiti non esistenti e non previsti in ordine alla contrattazione stessa;

quali interventi urgenti si intenda attuare nel caso in cui la materia non sia stata affrontata con la dovuta attenzione ed organicità.

(4-12383)

(22 settembre 1998)

RIPAMONTI. – *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso:

che l'accordo generale intercategoriale sulle elezioni delle RSU (rappresentanze sindacali unitarie) nel pubblico impiego fissava per la data del 23 novembre 1998 le elezioni RSU nel comparto scuola;

che a causa dell'impossibilità di trovare l'unanimità fra le forze sindacali unico elemento che lo avrebbe consentito, non è stato possibile chiudere un accordo di comparto specifico per la scuola sulle modalità delle elezioni;

che, come disposto dalle norme, l'ARAN ha quindi dovuto decidere in proprio, stabilendo correttamente che in assenza di accordo fra le parti andavano seguite le indicazioni contenute nel contratto nazionale di lavoro del personale della scuola, ed in particolare che le elezioni delle RSU andavano disposte secondo l'ambito di contrattazione decentrata previsto da tale contratto, segnatamente quello provinciale;

che sono state quindi attivate le commissioni elettorali relative e depositate le liste di ambito provinciale in tutte le province d'Italia, sottoscritte da migliaia di lavoratori della scuola;

che un giorno prima della scadenza ultima disposta per la presentazione delle liste, il giorno 19 ottobre 1998, il Ministro *pro tempore* per la funzione pubblica rinviava *sine die* le elezioni adducendo a motivazione il mancato accordo e disponendo che l'ARAN stabilisse le regole elettorali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda disporre con urgenza che l'ARAN possa confermare la decisione già assunta relativamente alle elezioni delle RSU nel comparto scuola provinciale, tenendo conto che la decisione del Ministro *pro tempore* potrebbe essere interpretata come una violazione delle prerogative dell'ARAN (dal momento che l'ARAN stessa aveva già previsto che le elezioni delle RSU andavano disposte secondo l'ambito di contrattazione decentrata previsto dal contratto nazionale di lavoro del comparto scuola, segnatamente quello provinciale) e, inoltre, che si potrebbe creare un clima di sfiducia nei lavoratori allontanandoli dall'esercizio del loro diritto di voto, dal momento che già migliaia di lavoratori avevano sottoscritto le liste dei sindacati ed attendevano le elezioni.

(4-13051)

(11 novembre 1998)

RISPOSTA (*). — Gli interroganti chiedono di conoscere se non si ritienga un atto lesivo del diritto degli insegnanti il rinvio delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie nelle istituzioni scolastiche.

Risponde nel merito il Ministro per la funzione pubblica, su delega conferita dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

Gli accordi integrativi relativi alle modalità di svolgimento delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie sono stati stipulati per i compatti Ministeri, enti locali, aziende, enti pubblici non economici, sanità.

Si rileva tuttavia che la mancanza di tali accordi non è sufficiente a provocare un differimento delle elezioni. L'articolo 2 dell'accordo-quadro dispone infatti che «entro cinque giorni dalla stipula dell'accordo ... le organizzazioni possono chiedere per iscritto all'ARAN di avviare trattative per regolamentare mediante appositi accordi eventuali integrazioni e modifiche» conferendo natura ipotetica ed eventuale a tali accordi di integrativi. L'ovvia conseguenza di tale norma è che non basta la mancata sottoscrizione degli accordi integrativi per giustificare un differimento delle elezioni, potendo queste ultime essere sospese solo nei casi in cui il mancato raggiungimento degli accordi integrativi sia giudicato, da una delle parti contrattuali, idoneo a pregiudicare il regolare svolgimento.

Non a caso, infatti, per quanto riguarda i compatti università ed enti di ricerca, pur non essendo stato stipulato nessun accordo integrativo, in mancanza di una specifica richiesta di differimento delle elezioni avanzata da una delle parti contrattuali, le medesime verranno regolarmente svolte.

Solo per quanto riguarda il comparto «scuola» l'intesa tra le confederazioni firmatarie dell'accordo-quadro e le organizzazioni di settore non era stata concordata e ne era stata data segnalazione dall'ARAN, con apposita nota inviata al Dipartimento della funzione pubblica in data 16 ottobre 1998. Il citato Dipartimento, così come operato precedentemente all'avvio della trattativa integrativa in esame e in occasione della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 1998 della comunicazione congiunta ARAN-confederazioni con il calendario elettorale, ha provveduto ad inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 ottobre 1998, n. 244, il comunicato relativo alla presa d'atto:

a) della conclamata mancanza di accordo tra ARAN e sindacati su aspetti determinanti della disciplina di raccordo;

b) del fatto che la mancanza di accordo si doveva ascrivere a divisioni interne al fronte sindacale;

c) della formale comunicazione dell'ARAN che, in mancanza di norme di raccordo, la consultazione elettorale non si sarebbe svolta legittimamente;

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

d) della conseguenziale rettifica, nel senso di cui ai punti precedenti, della menzionata comunicazione congiunta ARAN-confederazioni con il calendario pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 1998.

Contestualmente il Dipartimento della funzione pubblica aveva invitato l'ARAN ad attivare immediatamente la speciale procedura contemplata nell'articolo 8, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo n. 396 del 1997 che consente la convocazione delle elezioni anche in mancanza di un accordo valido ed esaustivo.

Per completezza occorre evidenziare che tale comunicato, come di tutta evidenza di natura meramente ricognitiva, è stato impugnato da due sigle sindacali *ex articolo 700* del codice di procedura civile davanti al pretore di Roma che, con decreto del 16 novembre 1998, ne ha sospeso l'efficacia ordinando lo svolgimento delle elezioni per la data originariamente fissata. Contro il decreto del pretore è stata proposta opposizione dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'ARAN, alla quale peraltro hanno aderito, costituendosi *ad adiuvandum*, i sindacati SNALS, CONFSAL, CGIL Scuola e ANP-CIDA. In data 19 novembre 1998 il tribunale si è pronunciato sul reclamo suddetto disponendo la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza del pretore e fissando al 26 novembre 1998 la nuova udienza per la decisione nel merito.

Nel corso del giudizio è intervenuta un'intesa tra l'ARAN e le confederazioni (tra cui la RDB-CUB ricorrente) depositata all'udienza del 3 dicembre 1998 in base alla quale le parti hanno concordato lo svolgimento delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie per i giorni 25-28 gennaio 1999. A seguito di tale accordo tutte le parti hanno chiesto l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Per quanto concerne la prospettata coincidenza di date tra le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie e le elezioni amministrative si evidenzia che per le elezioni delle prime sono state fissate le date del 18, 19, 20 novembre per i comparti Ministeri, aziende autonome, enti pubblici non economici, mentre per i comparti regioni ed autonomie locali, università, Servizio sanitario nazionale i giorni 23, 24 e 25, lasciando evidentemente liberi i giorni 21 e 22 novembre riservati alle elezioni amministrative, date peraltro vincolate dal termine previsto dal decreto legislativo n. 396 del 1997, che all'articolo 8 fissa la data ultima del 29 novembre 1998 per lo svolgimento delle elezioni in esame.

Successivamente, in data 22 gennaio 1999, in deroga a quanto previsto dal citato decreto n. 396 del 1997, così come modificato dal decreto legislativo n. 80 del 1998, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge n. 5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1999, che rinvia le elezioni delle rappresentanze unitarie, sulla base di accordi raggiunti tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47-bis del citato decreto legislativo n. 29 del 1993.

Tale decreto-legge è stato adottato, come risulta chiaramente nella premessa del decreto stesso, sulla base del protocollo sottoscritto il 19

gennaio 1999 tra l'ARAN e le confederazioni CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL e UGL che nel comparto «scuola» registrano l'adesione di una percentuale di dipendenti che si avvicina al novanta per cento del totale degli iscritti.

Infatti per effetto dell'applicazione delle norme della legge n. 59 del 1997, l'autonomia scolastica dovrà attuarsi mediante un ridimensionamento del numero degli istituti scolastici e il riconoscimento della funzione dirigenziale ai capi di istituto, i quali avranno, altresì, la titolarità sulla gestione delle relazioni sindacali sulle materie demandate dal contratto di lavoro di comparto per gli anni 1998-2001.

Nel citato protocollo le confederazioni sindacali hanno dichiarato di voler revocare le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie nel comparto «scuola» e hanno concordato che le medesime vengano svolte dal 13 al 16 dicembre dell'anno 2000, periodo in cui dovrebbe essere già in vigore l'autonomia, a condizione che il Governo conceda la proroga, esclusivamente per il comparto in parola, dell'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali da ammettere alle trattative nazionali. Tale richiesta è stata recepita dal Governo così come riportato alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge in questione.

Si ritiene, pertanto, superato l'annunciato blocco degli scrutini.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica

PIAZZA

(1º marzo 1999)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che l'attività dell'amministrazione doganale, della Guardia di finanza e della polizia che operano nell'area portuale di Otranto negli ultimi anni si è notevolmente incrementata;

che i collegamenti giornalieri con l'Albania per mezzo delle navi traghetti sono in continuo aumento; infatti, nell'anno 1996, hanno subito un incremento del 38 per cento in più rispetto all'anno 1995;

che le strutture doganali sono assolutamente inadeguate ed insufficienti a ricevere il movimento giornaliero dei passeggeri e delle merci;

che si rende necessaria ed indispensabile la costruzione di una stazione marittima che incorpori i servizi delle varie amministrazioni ed in primo luogo di quella doganale che attualmente è collocata in 3 piccole stanze poste a piano terra su un'area di metri quadrati 30 circa;

che il personale doganale attualmente in servizio presso la dogana di Otranto è costituito da 9 unità a fronte di 22 previste dalle piante organiche già approvate dal Ministero delle finanze;

che tale esigua consistenza numerica costringe il personale a turni di lavoro stressanti che spesso si protraggono oltre le 24 ore per frequenti impegni rivolti ad affrontare le eccezionali attività di servizio,

l'interrogante chiede di sapere come si intenda intervenire per provvedere alla carenza di personale e per rendere più agibile l'area portuale e recuperare l'area terrestre adiacente alla stessa anche per dotare il porto delle strutture idonee alla migliore movimentazione delle merci con l'istituzione di un punto franco.

(4-04766)

(13 marzo 1997)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, posto che l'attività dell'amministrazione doganale che opera nell'area portuale di Otranto è notevolmente aumentata, ha chiesto di conoscere se questa amministrazione intenda intervenire per provvedere alla carenza di personale al fine di rendere «più agibile» l'area portuale di che trattasi.

Al riguardo, si osserva che il competente Dipartimento delle dogane, in ordine alla consistenza numerica del personale, ha rilevato che, a seguito della procedura di mobilità volontaria per l'anno 1997, sono state inviate cinque unità presso la direzione compartimentale di Bari, per la successiva assegnazione alle sedi definitive.

Per la stessa procedura di mobilità relativa all'anno 1998, il medesimo Dipartimento ha previsto 15 posti disponibili per la regione Puglia a fronte di un totale di 55 posti per il Centro-Sud.

Relativamente al personale della Guardia di finanza presente nella predetta area portuale, il comando generale ha rappresentato che le dotazioni organiche della compagnia di Otranto recentemente potenziate con un complessivo incremento di 5 sottufficiali e di 18 appuntati-finanziari, risultano pari a un ufficiale, 29 sottufficiali e 37 appuntati-finanziari.

Per quanto riguarda, infine, la situazione dei locali della dogana di Otranto, il Dipartimento delle dogane ha segnalato che i previsti lavori di miglioramento e di adattamento sono stati di recente effettuati dal Consorzio del porto, che ha dotato l'ufficio di un prefabbricato, collocato nel porto ed adibito a sala visite per i viaggiatori, completo di attrezature radiografiche.

Il Dipartimento delle dogane ha, comunque, osservato che, in attesa di un progetto organico per tutti gli uffici collocati in ambito portuale, gli spazi per lo svolgimento delle attività doganali nell'area portuale di Otranto appaiono, allo stato, sufficientemente incrementati e migliorati.

Il Ministro delle finanze

VISCO

(10 marzo 1999)

COSTA. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che il comma 25 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, disciplina il trasferimento di azienda per causa di morte, consentendo che la stessa sia assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa anche nel caso che a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi;

che il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, consente la gestione provvisoria da parte degli eredi in forma di società di fatto di una azienda adibita all'esercizio di una farmacia, se l'avente causa sia il coniuge ovvero l'erede in linea retta entro il secondo grado fino al compimento del trentesimo anno di età dell'avente causa, ovvero, se successivo, al termine di dieci anni dalla data di acquisizione della partecipazione;

che l'articolo 3, comma 25, della legge n. 662 del 1996 è norma di carattere generale da applicarsi quindi, alle previste condizioni, alla generalità delle aziende oggetto di trasferimento *mortis causa*;

che l'articolo 7, comma 9, della legge n. 362 del 1991, invece, deve essere considerato, come lo è, norma specialmente dettata per le farmacie e come tale derogativa della norma generale;

che pertanto il suddetto comma 25 può essere correttamente applicato anche quando dopo la presentazione della denuncia di successione dei beni del *de cuius*, compresa la farmacia, la gestione di quest'ultima continui dapprima in capo agli eredi in forma di società di fatto, e successivamente dopo lo scioglimento della società di fatto, in capo all'erede farmacista,

l'interrogante chiede di sapere se l'interpretazione data al combinato disposto delle succitate norme, e cioè che l'erede farmacista possa acquisire l'azienda che fu del defunto genitore assumendola ai valori fiscalmente riconosciuti nei confronti della società di fatto, salvo il naturale regolamento tra eredi scaturente dalla divisione ereditaria, sia corretta.

(4-05720)

(8 maggio 1997)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante chiede chiarimenti in ordine al trattamento tributario del trasferimento di azienda per causa di morte adibita all'esercizio di una farmacia con particolare riguardo alle disposizioni contenute nel comma 25 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegata alla legge finanziaria per l'anno 1997), e nel comma 9 dell'articolo 7 della legge n. 362 del 1991, contenente il riordino del settore farmaceutico.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle entrate ha rilevato che l'articolo 3, comma 25, della citata legge n. 662 del 1996, che ha modificato l'articolo 54 del testo unico delle imposte sul reddito (decre-

to del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), dispone che «il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri di cui al periodo precedente si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi».

L'articolo 7, comma 9, della legge n. 362 del 1991, in tema di titolarità e gestione di farmacie, dispone che a seguito di acquisizione, a titolo di successione, di una partecipazione in una società di persone o in una società cooperativa a responsabilità limitata, esercenti attività di farmacia anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 362, qualora i soci eredi non possiedano i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, ossia l'iscrizione nell'albo dei farmacisti della provincia in cui ha sede la società, «l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dall'acquisizione. Nel caso in cui l'avente causa sia il coniuge ovvero l'erede in linea retta entro il secondo grado, il suddetto termine è differito al compimento del trentesimo anno di età dell'avente causa, ovvero, se successivo, al termine di dieci anni dalla data di acquisizione della partecipazione».

Ciò posto il predetto Dipartimento, tenuto conto che l'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi disciplina, relativamente all'aspetto fiscale, i soli trasferimenti *mortis causa* di aziende gestite sotto forma di imprese individuali, e che il comma 9 dell'articolo 7 della legge n. 362 del 1991, regolamenta, invece, i casi di successione di una partecipazione in una società di persone ovvero in una società cooperativa a responsabilità limitata, ha precisato che le citate norme non possano trovare contemporanea applicazione, disciplinando fattispecie del tutto diverse tra loro.

Pertanto, nella fattispecie rappresentata, e cioè nell'ipotesi che «l'erede farmacista possa acquisire l'azienda che fu del defunto genitore assumendola ai valori fiscalmente riconosciuti nei confronti della società di fatto», trova applicazione la norma di carattere generale di cui all'articolo 54 del testo unico delle imposte dirette, così come modificato dall'articolo 3, comma 25, della citata legge n. 662.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(23 febbraio 1999)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che in data 30 giugno 1997, con lettera protocollata al n. 2/4362, in risposta agli atti di sindacato ispettivo del Senato della Repubblica

4-01721 e 4-01994 rispettivamente del 18 e del 26 settembre 1996 –, in riferimento al fatto che nel corso della fiera di Arce (Frosinone) del 2 agosto 1996 militari della Guardia di finanza avevano elevato contravvenzione ad un minore e ad un venditore ambulante di arachidi rispettivamente per l'acquisto e per la vendita di merce senza richiesta e rilascio di ricevuta fiscale relativa al corrispettivo pagato (lire 2.000) – il Ministro delle finanze, fra l'altro, informava che «le istruzioni impartite con direttiva generale del 26 febbraio 1997 sull'azione amministrativa e la gestione per l'anno 1997 pongono come obiettivo la riduzione dei controlli sugli aspetti formali al fine di concentrare l'azione prevalentemente sulle verifiche alle imprese di grandi e medie dimensioni... Si rileva inoltre che con decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1996, n. 696, recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, è stato fra l'altro disposto che non sono soggette all'obbligo di certificazione le cessioni effettuate da venditori ambulanti e, comunque, da parte di soggetti che esercitano senza attrezzature il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali... Più in generale – si leggeva ancora nella risposta del Ministro delle finanze – si osserva che il sistema sanzionatorio non penale in materia tributaria è attualmente oggetto di revisione organica e di completamento, in attuazione di delega legislativa recata dall'articolo 3, comma 113, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegata alla finanziaria per il 1997)»;

che la risposta del Ministro delle finanze era completata da un elenco di grandi aziende sottoposte ad accertamenti tributari,

si chiede di conoscere se la regolamentazione in fatto di ricevute fiscali e di controlli tributari su vendite ed acquisti – regolamentazione che giornali, radiogiornali e telegiornali hanno a lungo enfatizzato insistendo su una presunta accentuazione dei controlli su ricevute fiscali anche operazioni di infimo valore – è conforme alle indicazioni della direttiva generale del 26 febbraio 1997 sull'azione amministrativa e la gestione per l'anno 1997 e al disposto del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1996, n. 696.

(4-09301)

(21 gennaio 1998)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, premesso che in relazione ad una precedente risposta questa amministrazione segnalava che nella direttiva generale sull'azione amministrativa e la gestione per l'anno 1997 era contenuto l'obiettivo di ridurre i controlli sugli aspetti formali al fine di concentrare l'azione prevalentemente sulle verifiche delle imprese di grandi e medie dimensioni, ha chiesto di conoscere se la regolamentazione di ricevute fiscali e di controlli tributari su vendite e acquisti di prodotti, anche di minimo

valore, sia conforme alle indicazioni della predetta direttiva, nonchè agli altri provvedimenti normativi (decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1996, n. 696).

Al riguardo il comando generale della Guardia di finanza ha rappresentato che la direttiva generale sull'azione amministrativa e sulla gestione del 26 febbraio 1997, pur ponendosi come obiettivo principale la riduzione dei controlli sugli aspetti formali e l'implementazione dell'attività ispettiva nei confronti dei soggetti di maggiore dimensione, prevede espressamente che vengano, comunque, eseguiti specifici controlli in ordine alla regolare emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale.

Ciò, conformemente alle linee programmatiche della citata direttiva, allo scopo di consentire l'acquisizione ed il reperimento di ogni elemento utile ai fini dell'accertamento dei redditi e delle imposte sia dirette che indirette, nonchè per reprimere le violazioni penali ed amministrative in campo tributario.

A tale proposito, il predetto comando ha segnalato che, nell'anno 1997, sono stati eseguiti 890.614 interventi rispetto al 1.000.000 programmato.

Invero, anche il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, recante disposizioni per la semplificazione degli adempimenti relativi alla certificazione dei corrispettivi introducendo, tra l'altro, ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo obbligo, nonchè semplificazioni sulle relative modalità di documentazione, non ha modificato sostanzialmente la disciplina dei documenti fiscali in argomento.

Il Ministro delle finanze

VISCO

(16 febbraio 1999)

FIRRARELLO. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che si ha notizia che l'Enel attualmente tende a posporre di quattro-sei mesi i lavori di una certa rilevanza, inerenti agli allacci di nuove aziende, anche al fine di evitare nuove assunzioni;

che tale comportamento sarebbe gravemente contraddittorio e penalizzerebbe l'attività economica e la creazione di nuovi, indispensabili, posti di lavoro;

che agli effetti recessivi, causati dalle scelte economiche più recenti, si aggiungerebbero determinati indirizzi degli enti pubblici, palesemente in contrasto con le dichiarazioni ottimistiche del Presidente del Consiglio dei ministri,

si chiede di sapere se la notizia relativa all'attuale politica intrapresa dall'Enel risponda al vero e, in ipotesi positiva, se questa sia in linea con le direttive impartite dal Governo.

(4-03030)

(21 novembre 1996)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto, sulla base degli elementi forniti anche dall'Enel spa, si fa presente quanto segue.

L'Enel ha come obiettivo il soddisfacimento delle richieste di allacciamento per i nuovi clienti nei tempi più brevi possibili e, allo scopo, sono state adottate tutte le misure organizzative e gestionali necessarie, ivi compresa la decisione del vertice aziendale di effettuare assunzioni «mirate» per colmare specifiche carenze, privilegiando, comunque, le attività critiche per il servizio (riparazioni, guasti e rapporti con la clientela).

Esistono, comunque, tempi tecnici strettamente correlati alla tipologia ed alla dimensione degli impianti da utilizzare, che di solito sono linee elettriche aeree o in cavo sotterraneo. Occorre, altresì, considerare le crescenti difficoltà per l'ottenimento di autorizzazioni e permessi per l'attraversamento di proprietà private, di strade e di ferrovie che possono contribuire, in certi casi, ad un allungamento dei tempi.

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(19 febbraio 1999)

GAMBINI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che il collegato alla legge finanziaria 1998 contiene la revisione della normativa e degli aspetti fiscali sulle manifestazioni a premio (articolo 19, comma 8);

che a tutt'oggi manca la circolare applicativa con particolare riferimento alla questione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva relativa ai viaggi;

che i concorsi a premi programmati dalle aziende prevedono spesso anche l'attribuzione di viaggi-premio e che per alcuni concorsi si deve procedere all'estrazione urgente dei vincitori essendo scaduti i termini di legge ed essendo già stata effettuata la raccolta delle cartoline;

che nonostante numerose sollecitazioni dalle organizzazioni di categoria a tutt'oggi il Ministero delle finanze, 6^a divisione della Direzione generale, non si è ancora pronunciato circa l'interpretazione autentica di quanto disposto dall'articolo succitato;

che la tardiva approvazione dei concorsi previsti per l'anno 1998 porterà all'impossibilità dell'espletamento essendo gli stessi legati a situazioni temporali come per esempio la Pasqua;

che il perdurare di detta immotivata e gratuita situazione di incertezza provoca danni ingenti ad aziende e agenzie che si vedono costrette a non ottemperare alla definizione dei concorsi a premio e alla loro elargizione contravvenendo alle norme che regolano l'esatto espletamento dei concorsi,

si chiede di conoscere:

per quali ragioni non sia stata ancora emanata una circolare esplicativa;

se e in quali tempi si intenda porre mano con adeguato provvedimento per restituire certezze alle attività in questione.

(4-10084)

(17 marzo 1998)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, premesso che l'articolo 19, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per il 1998), contiene la revisione della normativa e degli aspetti fiscali relativi alle manifestazioni a premio, lamenta che gli operatori del settore si trovano in difficoltà nell'applicare la nuova disciplina e chiede di conoscere per quali ragioni questa amministrazione non abbia ancora provveduto ad emanare una apposita circolare esplicativa.

Al riguardo, si osserva che, conformemente a quanto auspicato nel testo dell'interrogazione, il competente Dipartimento delle entrate ha rappresentato che le innovazioni apportate dalla revisione del regime fiscale relativo alle manifestazioni a premio (di cui all'articolo 43 e successivi del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, concernente la riforma delle leggi sul lotto pubblico), operata dall'articolo 19 della legge n. 449 del 1997, hanno formato oggetto della circolare n. 89/E del 24 marzo 1998, con la quale sono state fornite istruzioni a tutti gli uffici interessati.

Il Ministro delle finanze

VISCO

(22 febbraio 1999)

MAGGI, SPECCHIA. – *Al Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento.* – Premesso:

che in una dichiarazione alla stampa il principe Emanuele Filiberto di Savoia conferma la sua intenzione di varcare entro la fine dell'anno la frontiera italiana;

che tale dichiarazione è dettata dalla snervante prolungata attesa dell'abolizione della XIII disposizione della nostra Costituzione, che stabilisce il divieto di ingresso e soggiorno in Italia ai membri di Casa Savoia;

che in effetti il procedimento di abrogazione si è fermato al Senato e l'*iter* legislativo non sembra più volersi sbloccare;

che questo principe ventiseienne, pronipote di Re Vittorio Emanuele III, non ha nulla a che vedere con le leggi razziali;

che nell'era dell'Europa unita è anacronistico che sia impedito entrare in Italia ad un cittadino d'Europa per una «colpa» attribuita ai suoi avi,

si chiede di conoscere se sia intenzione del Presidente del Consiglio e del Ministro in indirizzo, prendere tutte quelle iniziative per far sì che il procedimento abrogativo si incanalì lungo un percorso virtuoso perché, una volta per sempre, sia resa giustizia ai membri di Casa Savoia.

(4-13917)

(3 febbraio 1999)

RISPOSTA. — Come noto, la XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione fu approvata dall'Assemblea costituente non senza contrasti. In particolare, gli onorevoli Codacci Pisanelli e Condorelli sottolinearono l'«incostituzionalità strutturale» della norma, contenente un comando particolare ed individuale anziché generale ed *erga omnes*. Inoltre, si ipotizzò il contrasto della disposizione con gli articoli 16 (sulla libertà di soggiorno) e 42 (sull'esproprio) della Costituzione. Infine, l'onorevole Gaetano Martino, non senza un qualche evidente fondamento, propose di limitarne la vigenza «fino alla terza generazione».

La XIII disposizione transitoria è poi stata oggetto, nel corso degli anni, di numerose proposte di legge volte alla sua modifica od alla sua abrogazione. Infatti, il dibattito sull'eventuale ritorno, in Italia, dei discendenti maschi di Umberto di Savoia ha riscontrato una vasta eco in ambito parlamentare. D'altronde, a distanza di cinquanta anni, scomparsa la generazione direttamente coinvolta negli eventi bellici, si potrebbe ritenere in genere superate le motivazioni che avevano giustificato l'introduzione della disposizione transitoria in questione.

Nella X legislatura, nella seduta del 20 giugno 1990, la prima Commissione affari costituzionali della Camera aveva approvato, in sede referente, la proposta di legge atto Camera n. 1075, la quale prevedeva l'abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria. Anche nella XI legislatura sono state presentate, sia alla Camera che al Senato, numerose proposte di legge, sulle quali non è stato però avviato l'esame.

Nella XII legislatura, invece, la Commissione affari costituzionali del Senato ha esaminato (nelle sedute del 30 maggio 1995, del 15 e 21 giugno, del 19 luglio, del 21 e 28 novembre) alcune proposte di legge volte all'abrogazione, totale o parziale, della XIII disposizione. L'esame non si è tuttavia concluso.

Nell'attuale legislatura il Governo Prodi, subito dopo il suo insediamento, ha presentato un proprio disegno di legge costituzionale recante

«Abrogazione del secondo comma della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione» (atto Camera n. 3754), volto alla soppressione del solo secondo comma della XIII disposizione (ingresso e soggiorno). In base a tale proposta, che mantiene il primo e il terzo comma della disposizione, è pertanto consentito ai discendenti di Casa Savoia il rientro ed il soggiorno in Italia, con esclusione quindi dell'elettorato attivo e passivo e della restituzione dei beni avocati. Il disegno di legge è stato deliberato dal Consiglio dei ministri in data 9 maggio 1997 ed annunciato alla Camera in data 23 maggio 1997.

Per quanto riguarda invece le proposte di iniziativa parlamentare, si rammentano le proposte di legge atto Camera n. 830 (Trantino), atto Camera n. 921 (Simeone), atto Camera n. 1379 (Selva) ed atto Camera n. 3093 (Giovanardi e Sanza), che propongono l'abrogazione totale della XIII disposizione transitoria della Costituzione; mentre le proposte di legge atto Camera n. 1421 (Frattini e Prestigiacomo) ed atto Camera n. 2575 (Lembo) escludono dall'abrogazione il solo terzo comma di tale disposizione, riguardante l'avocazione allo Stato dei beni della Casa Savoia.

In ordine all'*iter* legislativo dei suddetti progetti di legge, si rileva che un progetto di legge costituzionale – scaturente dal testo-base elaborato dal relatore, onorevole Maselli, e licenziato dalla I Commissione permanente – è stato approvato dall'Assemblea della Camera dei deputati l'11 dicembre 1997 e trasmesso al Senato il successivo 17 dicembre, in una stesura che modifica sostanzialmente l'originario impianto del disegno di legge governativo. Infatti, il testo pervenuto al Senato presenta un comma aggiuntivo disciplinante l'esaurimento, a decorrere dal 1º gennaio 1998, delle disposizioni recate dai primi due commi, anziché l'abrogazione del secondo comma, come prevedeva il disegno di legge n. 3754.

Il progetto di legge (atto Senato n. 2941) è ora all'ordine del giorno della Commissione affari costituzionali del Senato, che ne ha iniziato l'esame il 9 giugno 1998 e lo ha discussso in numerose sedute fino al 12 novembre 1998, non giungendo però alla conclusione dell'*iter* legislativo.

Oltre ai rallentamenti dovuti alla sessione di bilancio e comunque al notevole carico di impegni presso la 1ª Commissione permanente del Senato (ad esempio, legge elettorale, anticorruzione), occorre anche considerare in generale il mutato clima parlamentare in riferimento alle modifiche costituzionali, poiché, nel frattempo, non si sono concretezzate le aspettative sulle problematiche delle riforme istituzionali. La modifica oggetto della interrogazione, in via generale, può certamente considerarsi ugualmente importante anche per il suo innegabile impatto politico e significato simbolico, pur non rivestendo un rilievo essenziale: è quindi auspicabile una ripresa di un clima favorevole alle riforme istituzionali,

nel cui ambito possa essere definitivamente affrontato anche il delicato problema del rientro in Italia degli eredi di Casa Savoia.

Il Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento

FOLLONI

(10 marzo 1999)

MARINI, VERALDI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che la GET spa è concessionaria del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, in tutte le province della regione Calabria e nella provincia di Salerno, e che opera dal 1985 con serietà e professionalità;

che al capitale sociale partecipa con il 39 per cento la Carical-Gruppo Cariplò, partecipazione così significativa tale da farne il socio di riferimento e determinante in tutte le decisioni strategiche assunte dalla società;

che la società è stata costretta dalla presente situazione finanziaria ad esercitare l'azione di recesso di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, recesso già notificato alla amministrazione finanziaria;

che la crisi finanziaria è determinata tra l'altro dalla ben nota insufficienza dei compensi di riscossione, confermata peraltro anche per l'anno 1997 con il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, da una accentuata morosità, propria delle aree meridionali, dalle numerose inadempienze e dai ritardi della stessa amministrazione finanziaria centrale e periferica, che gravano sulla società per circa 250 miliardi, dall'atteggiamento del socio finanziario Carical-Gruppo Cariplò, che ha rivisto radicalmente la propria politica ed è passato dalle scelte strategiche per l'acquisizione del territorio calabrese e della provincia di Salerno attraverso la GET ad una politica di estremo rigore;

che tale politica di rigore si è ulteriormente accentuata con il mancato pagamento delle competenze di gennaio al personale della società – 1.050 unità – per la prima volta nella vita della società e con il blocco di tutti i pagamenti ai terzi, sì da lasciare intravedere anche azioni civili risarcitorie degli stessi nei confronti della società al fine di accentuarne disagio ed inadempienze,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali iniziative concrete si intenda attuare e quali controlli i Ministeri delle finanze e del tesoro, nonchè la Banca d'Italia, intendano porre in essere per tutelare il posto di lavoro delle 1.050 unità di personale;

se il Ministro delle finanze non ritenga che, così come verificatosi per l'intera Sicilia con il Monte Paschi ed in Campania con il Ban-

co di Napoli per le concessioni di Napoli e Caserta, nel caso l'istanza di recesso fosse accolta, debba essere la stessa GET spa – atteso l'impegno finanziario assunto dal Gruppo Cariplo – a svolgere le funzioni di commissario governativo, consentendo pertanto la continuazione della attività sia nell'interesse primo dell'erario e degli enti impositori, sia a tutela della società, fortemente radicata nel territorio regionale, costituita da soggetti meridionali e con l'apporto ed il consenso di piccoli risparmiatori.

(4-04120)

(6 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde gli onorevoli interlocutori, premesso che la società GET spa, concessionaria del servizio di riscossione dei tributi in Calabria e nella provincia di Salerno, ha esercitato azione di recesso non essendo più in grado di adempiere ai propri compiti istituzionali per mancanza di liquidità finanziaria, tanto da non corrispondere più gli stipendi ai propri dipendenti dal mese di gennaio 1997, hanno chiesto di conoscere quali iniziative intenda adottare questa amministrazione al fine di garantire la situazione occupazionale e retributiva di 1.050 dipendenti della predetta società, nonché se non ritenga, analogamente ad altri casi simili, di nominare la stessa GET spa a svolgere le funzioni di commissario governativo, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività sia nell'interesse dell'erario che degli enti impositori.

Come è noto, con decreti del Ministro delle finanze *pro tempore* del 29 gennaio 1995 la GET spa fu nominata concessionaria del servizio riscossione dei tributi negli ambiti territoriali delle province di Catanzaro, Crotone, Cosenza, Reggio Calabria, Salerno e Vibo Valentia per il periodo decennale di gestione a regime (previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43) a decorrere dal 1º febbraio 1995.

Per il solo ambito territoriale di Reggio Calabria, con successivo decreto ministeriale del 24 ottobre 1995, è stato annullato il precedente conferimento ed è stata contestualmente rinominata la GET spa quale concessionaria del servizio di riscossione dei tributi nel predetto ambito, con effetto retroattivo dal 1º febbraio 1995.

Detta scelta è stata fondata sulla constatata circostanza che la menzionata GET aveva dimostrato, anche cartolarmente, di possedere in maggiore misura rispetto ad altri richiedenti i requisiti previsti dalla legge per il conferimento delle concessioni suddette.

Risulta, infatti, che la GET spa possedeva un capitale sociale – che la rendeva privilegiata rispetto ad altri richiedenti – ammontante a lire 12 miliardi e disponeva di adeguate garanzie, offerte dal proprio socio – la banca Carical del gruppo Cariplo –, idonee alla copertura del fabbisogno finanziario necessario sia per la prestazione delle fidejussioni, sia

per le esigenze connesse al servizio, ivi incluse quelle conseguenti agli obblighi di anticipazione.

Risulta, altresì, che la predetta società disponeva di una idonea organizzazione tecnica, di un sistema informatico sufficientemente funzionale e di adeguati locali per lo svolgimento del servizio.

Per quanto riguarda la remunerazione del servizio di riscossione si osserva che le misure delle commissioni, dei compensi e dei rimborsi spese sono state fissate (ai sensi dell'articolo 61, comma 3, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n.43 del 1988) con decreti del Ministro delle finanze *pro tempore* del 30 novembre 1994 per il primo biennio del citato periodo di gestione decennale e sono state riportate nei disciplinari speciali (dai quali risultano anche l'importo della cauzione *ex articolo 46* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 nonché il numero e la dislocazione degli sportelli di riscossione) predisposti per ciascun ambito territoriale da conferire, ivi compresi quelli per gli ambiti affidati in concessione alla GET.

In tal modo detta società è stata messa in condizione di valutare, sin dal momento della richiesta di affidamento della concessione, la complessiva remunerazione del servizio unitamente ai relativi costi.

La competente Direzione centrale per la riscossione ha rilevato al riguardo che, se la GET ha concluso le gestioni annuali in perdita, ciò è stato provocato dalla gestione poco equilibrata del servizio sia sotto il profilo organizzativo che economico-finanziario.

Inoltre, alla GET negli anni 1995 e 1996 sono state concesse dilazioni (ai sensi dell'articolo 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988) per un importo complessivo di oltre 265 miliardi di lire sulla base di criteri accettati all'epoca da tutti i concessionari.

Successivamente, proprio su apposita istanza della GET, i detti criteri sono stati oggetto di riesame sia da parte della Direzione centrale per la riscossione che da parte della apposita commissione consultiva, la quale, nelle adunanze del 30 gennaio, 27 febbraio, 5 marzo e 30 aprile 1996, ha fornito i nuovi indirizzi da seguire nella quantificazione dell'importo da concedere in dilazione.

Nonostante la revisione dei criteri ora citati, la GET, a seguito della proroga sino al 31 dicembre 1997 (recata dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997) dei compensi a suo tempo fissati con i decreti ministeriali del 1994, ha presentato istanza di recesso dalle concessioni affidatele, atteso che tale proroga non le consentiva di far fronte per il futuro alla grave negativa situazione aziendale verificatasi.

A seguito di ciò, la competente Direzione centrale per la riscossione ha indetto in data 26 febbraio 1997 una nuova procedura concorsuale (ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988) per il conferimento in concessione degli am-

biti territoriali resisi vacanti a causa delle dichiarazioni di recesso presentate da alcuni concessionari, tra i quali, per l'appunto, la GET.

Tuttavia, la procedura concorsuale in questione non ha sortito alcun effetto in quanto è andata completamente deserta e, pertanto, nel superiore interesse pubblico di garantire all'erario il regolare afflusso dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, l'amministrazione finanziaria ha ritenuto opportuno promuovere, con decreto ministeriale 23 maggio 1997, la procedura di indizione di un nuovo bando di gara per l'affidamento in gestione commissariale degli ambiti rimasti vacanti.

A conclusione del procedimento amministrativo di affidamento in gestione commissariale degli ambiti di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Salerno e Vibo Valentia, è stata nominata, con decreti del Ministro delle finanze in data 27 giugno 1997, decorrenti dal 10 luglio successivo, la ETR spa, in quanto risulta in possesso dei requisiti di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 con riferimento sia al tipo di società (società per azioni), sia all'ammontare del capitale sociale (lire 20.000.000.000 interamente versato e sottoscritto dalla Cariplo per una quota pari al 49 per cento e dalla Carical per una quota pari al 51 per cento), nonché alla sua composizione societaria.

La scelta della società ETR si è basata sulle circostanze che è stata l'unica società a presentare apposita richiesta, che risulta la più idonea, appartenendo ad un gruppo bancario di rilevante capacità finanziaria oltre che di provata esperienza nel settore, assumendosi tra l'altro tutti gli oneri, anche quelli relativi al personale dipendente, precedentemente in capo alla società GET.

Peraltro il Ministero del tesoro ha comunicato che la Banca d'Italia ha autorizzato la Cariplo, unitamente alla controllata Carical, alla costituzione della predetta società per azioni (ETR) al fine di assicurare il riequilibrio economico-gestionale del comparto esattoriale facente capo alla GET.

Per quanto concerne, infine, la situazione occupazionale del personale della GET, l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 offre al riguardo adeguate garanzie, riconoscendo al personale dipendente, in caso di cessazione della concessione, il diritto ad essere mantenuto in servizio dal concessionario subentrante senza soluzione di continuità.

Il Ministro delle finanze

VISCO

(16 febbraio 1999)

MARRI, MACERATINI, BEVILACQUA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

nato e per il turismo, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'ambiente. – Premesso:

che il direttore generale dell'ENEA, dottor Renato Strada, è stato assunto con uno stipendio annuo che ammonta a lire 280 milioni per un periodo di cinque anni;

che tale somma è quasi il doppio di quanto in precedenza percepito dal dottor Fabio Pistella, precedentemente direttore generale dell'ENEA;

che una comparazione tra i titoli dei due successivi direttori dell'Ente è a totale favore del precedente (laureato in fisica, vincitore di concorso universitario a cattedra) rispetto al successivo (laureato in filosofia, privo di qualunque esperienza e capacità gestionale);

che il pagamento di tale somma è garantito per il periodo totale dei cinque anni, anche nel caso in cui l'Ente venga sciolto o lo stesso direttore generale venga sollevato dall'incarico;

che per tale emolumento è prevista l'integrazione di un ulteriore «premio» collegato ai risultati della gestione;

che il già notevole trattamento economico è ulteriormente aumentato dalla somma aggiuntiva di lire 30 milioni come «aiuto per il trasferimento a Roma»;

che prima di essere nominato direttore generale dell'ENEA il dottor Strada era segretario generale della CISPEL, organizzazione delle aziende municipalizzate con sede a Roma, dove lo stesso dottor Strada aveva quindi la sua sede di lavoro,

gli interroganti chiedono di sapere:

se gli organi di controllo siano stati portati a conoscenza della situazione sopra descritta;

se non si ritenga, in particolare, che tale situazione retributiva non sia da considerarsi in linea con la politica di austerità richiesta ai normali cittadini italiani;

se risulti che ci siano state o siano in corso di adozione iniziative da parte della magistratura.

(4-10335)

(31 marzo 1998)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni fornite anche dall'ENEA, si fa presente quanto segue.

Il consiglio di amministrazione dell'ENEA, allorchè si è posta l'esigenza di procedere alla nomina del direttore generale dell'Ente, ha effettuato – nella 179^a riunione del 22 luglio 1997 – una approfondita valutazione delle caratteristiche professionali ed esperienze delle varie candidature, al fine della congruenza ad assolvere i compiti che l'articolo 13 della legge 25 agosto 1991, n. 282, «Riforma dell'ENEA», confisce al direttore generale. Fra tali compiti, il più rilevante è quello

relativo alla responsabilità di gestione dell'ente. A questo riguardo, è stata considerata congruente l'esperienza specifica maturata dal dottor Renato Daniele Strada nella sua funzione di segretario generale della CISPEL, svolta prima di essere nominato direttore generale dell'ENEA. La bontà della designazione scaturita da tale valutazione ha trovato pieno riscontro nella successiva nomina conferitagli dallo scrivente in data 24 luglio 1997.

Relativamente alla definizione del trattamento economico del direttore generale dell'ENEA, si fa presente che il dottor Strada, per la copertura di tale posizione, è stato assunto con un contratto a tempo determinato della durata di cinque anni (dal 22 settembre 1997 al 21 settembre 2002), in cui si prevede espressamente che «la durata del contratto è comunque connessa alla copertura della posizione». Pertanto, nel caso in cui l'ente venisse sciolto o il direttore generale sollevato dall'incarico, il contratto si intenderebbe risolto. Tale clausola configura quindi un elemento di rischio, che è stato considerato condizionante per la determinazione – nella somma di 280 milioni di lire lordi – della retribuzione annua linda omnicomprensiva del nuovo direttore generale dell'ENEA.

Per quanto riguarda la comparazione di tale retribuzione con quella del precedente direttore generale, si fa presente che quest'ultimo, essendo dipendente dell'ente, oltre ad avere la sicurezza del posto di lavoro, usufruiva di una polizza previdenziale integrativa di cui non usufruisce invece il nuovo direttore generale.

Altro elemento rilevante consiste nel fatto che la retribuzione annua del precedente direttore generale (pari a circa 196 milioni di lire lordi) non teneva conto del rinnovo del contratto collettivo di lavoro per il personale dell'ENEA stipulato il 4 agosto 1997, data in cui lo stesso direttore generale era già cessato dal servizio. Per effetto di tale rinnovo, la sua retribuzione annua avrebbe avuto un notevole incremento.

Inoltre, la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Enea nella 181^a riunione del 4 settembre 1997 prevedeva la corresponsione «una tantum» di trenta milioni di lire a titolo di «indennità di prima sistemazione». Tale indennità è stata accordata al dottor Strada tenendo conto che la sua residenza è in provincia di Cremona. Al riguardo, vale la considerazione che di norma, in caso di sede di lavoro diversa dalla residenza, viene erogata a favore dell'alta dirigenza pubblica e privata una indennità che copra in tutto o in parte il costo dell'affitto mensile dell'abitazione.

Non risulta, infine, che ci siano state o siano in corso di adozione iniziative da parte della magistratura.

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(19 febbraio 1999)

MILIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che con decreto 21 dicembre 1996, n. 700, del Ministro delle finanze, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1997, è stato adottato il regolamento riguardante la individuazione, articolazione e dislocazione degli Uffici unici delle entrate;

che dall'esame della tabella C/1 allegata al detto decreto risulta che i comuni di Mistretta, Camerino, Larino e Nicosia sono le sole sedi di tribunale a non essere state individuate a sedi degli Uffici unici delle entrate;

che tale discriminazione, nella malaugurata ipotesi di attuazione del decreto ministeriale n. 700 del 1996 comporterà, inevitabilmente, riflessi negativi sugli uffici giudiziari e gravissimi disagi per le popolazioni dei circondari e per l'avvocatura,

si chiede di sapere se non si ritenga urgente e necessario «correggere» il decreto 21 dicembre 1996, n. 700 includendovi anche i quattro comuni sopra indicati quali sedi degli Uffici unici delle entrate anche allo scopo di rimuovere la situazione di evidente discriminazione che comporterebbe concreti disagi per i cittadini interessati con specifico riferimento agli adempimenti fiscali, penalizzerebbe i tribunali privandoli della competenza sui reati tributari e costituirebbe ulteriore, mal sopportabile, onere economico per coloro che sarebbero costretti a spostamenti anche notevoli per soddisfare esigenze ed obblighi tributari.

(4-06626)

(25 giugno 1997)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, lamentando che la mancata istituzione degli uffici delle entrate a Mistretta, Camerino, Larino e Nicosia arrecherebbe disagi alle popolazioni locali e spoglierebbe i tribunali di quelle città della competenza sui reati tributari, chiede di conoscere se l'amministrazione finanziaria intenda emanare un decreto di modifica del decreto ministeriale 21 dicembre 1996, n. 700, includendo le suindicate città tra le sedi dei nuovi uffici.

Al riguardo, il Dipartimento delle entrate ha osservato che la legge n. 358 del 1991, nel disporre l'istituzione degli uffici delle entrate, ha fissato, all'articolo 7, comma 11, una serie di criteri direttivi per la loro individuazione (tipo e numero dei contribuenti e degli utenti, gettito dei tributi amministrativi e volumi di lavoro, tipo di insediamenti economico-produttivi, consistenza demografica, importanza delle strutture sociali e amministrative esistenti, facilità delle comunicazioni, ed in ogni caso la maggior possibile aderenza alle particolari esigenze locali).

Con il decreto ministeriale 21 dicembre 1996, n. 700, si è provveduto all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione finanziaria. A tale provvedimento è stata allegata, in considerazione della loro natura di strutture di livello dirigenziale

non generale, l'elencazione degli uffici delle entrate e delle relative circoscrizioni territoriali.

L'individuazione degli uffici delle entrate è stata effettuata sulla base di una metodologia imperniata sulla rilevazione dei carichi di lavoro potenziali dei nuovi uffici.

In sostanza, sono stati enucleati alcuni parametri quali la popolazione residente, il numero di atti e dichiarazioni degli uffici del registro, nonché il numero di «contribuenti a rischio» (imprese, professionisti e società) e si è poi valutata, sede per sede, l'incidenza di questi parametri in termini di carico di lavoro per gli uffici.

Combinando insieme i tre parametri sopra menzionati, il Dipartimento delle entrate ha previsto di istituire uffici delle entrate solo in quelle sedi in cui il carico di lavoro, calcolato secondo la predetta metodologia, sarebbe stato tale da giustificare il gravoso onere finanziario e organizzativo connesso all'attivazione e al funzionamento di un ufficio unico.

Questa condizione non ricorre nelle sedi indicate nell'interrogazione, sicché la decisione di istituirvi un ufficio unico non sarebbe stata compatibile con l'attuale impostazione della politica di bilancio, tesa a contenere quanto più possibile il volume della spesa pubblica.

Non si ritiene, d'altra parte, che la linea assunta dall'amministrazione sia lesiva degli interessi delle popolazioni locali, dal momento che nei predetti comuni non verrà meno la presenza dell'amministrazione finanziaria.

Dette località, al pari di tutte le altre sedi di uffici finanziari che non sono state confermate come sedi di uffici delle entrate, ospiteranno infatti – come previsto dal decreto ministeriale 18 giugno 1997 – una sezione staccata dell'ufficio delle entrate più vicino.

In particolare, Mistretta, Nicosia, Camerino e Larino ospiteranno, rispettivamente, la sezione staccata dell'ufficio delle entrate di Sant'Agata di Militello, di Enna, di Tolentino e di Termoli.

Va sottolineato che la sezione staccata garantirà ai cittadini una prestazione di servizi di livello superiore a quello attuale. Infatti, l'articolo 1, comma 2, del citato decreto ministeriale 18 giugno 1997 dispone che tali strutture esercitino le proprie attribuzioni oltre che in materia di imposte dirette e di registro, anche in materia di IVA, che invece è al momento accentrata in uffici aventi sede unicamente nei capoluoghi di provincia.

È evidente quindi il beneficio per i contribuenti interessati, che potranno espletare in loco le attività per le quali è necessario attualmente recarsi nel capoluogo provinciale (presentazioni di istanze, acquisizione e cancellazione di partita IVA, eccetera).

La sezione staccata garantirà così un'azione a tutto campo di informazione e di assistenza fiscale, in linea con le esigenze più sentite dalla stragrande maggioranza dei contribuenti.

Le sole funzioni che verranno concentrate nei rispettivi uffici delle entrate saranno quelle dell'accertamento, che presentano maggiore complessità e che interessano, del resto, un numero più ristretto di contribuenti.

Per quanto concerne poi il rilievo che la mancata istituzione di uffici delle entrate nelle predette località «penalizzerebbe» i tribunali ivi operanti, privandoli delle loro competenze in materia di reati tributari, vanno formulate alcune osservazioni.

In particolare, l'istituzione di uffici delle entrate in quelle sedi sarebbe irrazionale sia sotto il profilo organizzativo che sotto quello dell'onere per la finanza pubblica, e questo argomento non può non avere valore preminente rispetto all'esigenza rappresentata di evitare che i contribuenti perseguiti per reati tributari e gli avvocati che ne tutelano gli interessi abbiano a subire disagi per il fatto che la competenza a giudicare sui predetti reati si sposterebbe dai tribunali delle sedi in questione a quelli delle località che ospiteranno gli uffici delle entrate.

Inoltre tale rilievo è in sé carente di fondamento, nel senso che non è comunque vero che i tribunali delle sedi non confermate come uffici delle entrate vedrebbero cancellata la propria giurisdizione nella materia di cui trattasi.

Al riguardo, occorre anzitutto premettere che l'articolo 11, comma 2, della legge 7 agosto 1982, n. 516, prevede che la competenza per territorio è determinata dal luogo dell'accertamento del reato tributario.

Su come debba interpretarsi tale norma sono state espresse posizioni diverse sia in dottrina che in giurisprudenza. Secondo la tesi che aveva prima maggior seguito, il luogo dell'accertamento del reato tributario sarebbe quello in cui è stata effettuata la redazione del processo verbale di constatazione della violazione. In tal caso, la sfera di giurisdizione dei tribunali sarebbe indipendente dalla circostanza che si istituiscano o no uffici delle entrate nelle sedi dei tribunali stessi.

La tesi che è invece ora prevalente amplia il concetto di luogo dell'accertamento del reato, intendendo per esso il luogo in cui avviene la scoperta del reato e la raccolta delle prove.

Con l'istituzione dell'ufficio delle entrate vi sarebbe una variazione rispetto alla situazione attuale solo nel caso in cui il reato dovesse emergere in sede di controllo sostanziale della dichiarazione. Poiché detto controllo è di competenza dell'ufficio delle entrate (e non della sezione staccata), soltanto in questa ipotesi non sarebbe più competente a giudicare sui reati tributari il tribunale della località non confermata come sede di ufficio delle entrate.

Pertanto, occorre far presente che il mezzo più comune di acquisizione della «notitia criminis» per i reati tributari è il processo verbale di constatazione e quindi, nella maggior parte dei casi, la giurisdizione dei tribunali delle quattro sedi cui fa riferimento non subirà alcuna modifica.

Il Dipartimento delle entrate sottolinea che gli uffici delle imposte dirette e del registro attualmente operanti a Mistretta, a Larino, a Came-rino e a Nicosia continueranno ad operare sino all'attivazione delle nuo-ve sezioni staccate (che coinciderà ovviamente con l'avvio dei rispettivi uffici delle entrate), sicché per i contribuenti di quelle zone non vi sarà alcuna soluzione di continuità per quanto concerne l'espletamento dei servizi degli uffici finanziari.

Il Ministro delle finanze

VISCO

(22 febbraio 1999)

MINARDO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che una serie di norme legislative ha sospeso e regolamentato il pagamento delle imposte e dei contributi dovuti, per gli anni 1990-91-92, dai contribuenti residenti nei comuni della Sicilia orientale colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990;

che in conseguenza di quanto sopra diversi delle suddette imposta-e contributi sono ancora da versare;

che nonostante le proroghe e sospensioni di legge il centro servi-zzi del dipartimento delle entrate, sede regionale di Palermo, ha procedu-to all'iscrizione a ruolo delle suddette imposte e/o ritenute fiscali con aggravi di sanzioni anche del 200 per cento e senza tener conto di eventuali rate già pagate alle scadenze previste dalle rateizzazioni;

che tale determinazione di un ufficio del Ministero delle finanze ha creato notevoli disagi e preoccupazioni ai cittadini delle province di Ragusa, Siracusa e Catania e della Sicilia orientale, alcuni dei quali si sono visti recapitare cartelle esattoriali miliardarie,

si chiede di sapere:

se tale iniziativa di iscrizione a ruolo con aggravio di spese dei contributi e delle imposte sospesi in virtù del sisma del 1990 sia stata deliberata dal Ministro in indirizzo;

se in tutta questa assurda vicenda sia riscontrabile un minimo di giustizia nei confronti di quei contribuenti tutelati dalla legge dello Stato;

se non si ritenga che vi sia, invece, in atto un tentativo di creare confusione e preoccupazione allo scopo di danneggiare i cittadini della Sicilia orientale, in particolar modo delle province di Ragusa, Siracusa e Catania;

quali provvedimenti immediati il Ministro in indirizzo intenda adottare allo scopo di restituire ai contribuenti certezza di diritto, proce-dendo subito alla sospensione delle iscrizioni nei ruoli esattoriali;

quali provvedimenti si ritenga di adottare per verificare eventuali responsabilità degli uffici preposti in ordine alle emissioni delle cartelle

che non tengono nemmeno conto di quanto già pagato dai contribuenti nè delle sospensioni e delle proroghe previste dalle norme di legge.

(4-09529)

(10 febbraio 1998)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, nel premettere che, nonostante il differimento dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno di imposta 1991 e dei relativi versamenti in favore dei soggetti residenti nei comuni della Sicilia orientale colpiti dal sisma del 1990, il centro di servizio di Palermo ha proceduto all'iscrizione a ruolo di tutte le imposte, comprensive di interessi e soprattasse, chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare per risolvere tale situazione.

Al riguardo, il Dipartimento delle entrate ha rappresentato che, a seguito del sisma del 1990, i contribuenti residenti nella Sicilia orientale potevano godere dei benefici concessi da diverse ordinanze del Ministro dell'interno, con delega per la protezione civile, nonchè da alcuni decreti ministeriali, riguardanti, tra l'altro, il differimento dei termini per la consegna delle dichiarazioni dei redditi per l'anno di imposta 1991 e dei relativi versamenti dopo aver presentato apposita, documentata istanza agli uffici delle imposte territorialmente competenti.

A seguito dell'attivazione del centro di servizio di Palermo, avvenuta l'8 maggio 1992, la gestione delle dichiarazioni dei redditi, relativa all'annualità 1991, è stata ad esso demandata. Alla luce di tale mutamento di carattere gestionale, alcuni contribuenti, destinatari delle suddette agevolazioni, hanno reiterato l'istanza a suo tempo prodotta.

Peraltro, la direzione regionale delle entrate per la regione Sicilia, atteso che tale adempimento non era stato posto in essere da tutti gli aventi diritto e che, conseguentemente, il centro di servizio di Palermo aveva provveduto all'iscrizione a ruolo delle somme dovute da quei contribuenti che avevano omesso i versamenti e per i quali non risultava prodotta istanza di sospensione, ha successivamente invitato i dipendenti uffici ad inviare allo stesso centro di servizio l'elenco di coloro che avevano prodotto dette istanze di sospensione, attestandone contestualmente la regolarità. Ciò al fine di permettere l'abbinamento delle istanze presentate ad altro ufficio con le dichiarazioni acquisite e, quindi, di poter procedere al conseguente sgravio.

Il suddetto Dipartimento ha inoltre rilevato che è stato previsto di differire al 27 luglio 1998 il termine entro il quale i concessionari della riscossione dovranno versare le quote a titolo di pagamento oggetto di sospensione e ciò consentirà ai contribuenti di versare il dovuto fino al 18 luglio 1998 senza incorrere nè in ulteriori sanzioni nè in altri oneri di alcun genere.

Contestualmente, il Dipartimento delle entrate ha disposto l'invio, a tutti contribuenti, di una lettera personale contenente i chiarimenti relativi agli importi da ciascuno dovuti, anche con riferimento all'ammontare

delle sanzioni ricalcolate sulla base delle nuove disposizioni in vigore dal 1º aprile 1998 e alla determinazione del compenso, per ogni singola operazione, spettante al concessionario. In tale occasione il citato Dipartimento chiarisce che, se l'eventuale versamento già effettuato fosse di importo inferiore a quello indicato in cartella, si potrà pagare la differenza, mentre se risultasse di importo superiore, a partire dal 15 luglio 1998 si potrà richiedere il rimborso direttamente al concessionario competente.

Tutto ciò al fine di effettuare il riscontro, da parte dei contribuenti, sull'esattezza dei dati riportati nella lettera in questione, al fine di scongiurare la proposizione di ricorsi di massa, senza che sussistano effettive ragioni di lite.

Per verificare, inoltre, eventuali responsabilità in ordine all'emissione delle predette cartelle esattoriali, è stata incaricata un'apposita commissione, composta da alcuni ispettori del Servizio ispettivo centrale di questo Ministero, per analizzare le cause che hanno dato luogo ai disguidi evidenziati e per individuare gli eventuali responsabili.

Detta commissione, a conclusione dei lavori, ha inviato una dettagliata relazione nella quale, oltre a precisare l'entità effettiva del fenomeno, ha cercato di individuare eventuali responsabilità interne od esterne all'amministrazione finanziaria. In particolare da tale esame è emerso che la legge n. 413 del 1991, che ha regolamentato il condono fiscale, si è rivelata norma complessa e di oggettiva e difficile gestione. Ciò ha provocato difficoltà operative da parte dell'amministrazione, che hanno generato gli errori finali nella liquidazione ed iscrizione a ruolo.

La commissione ha, inoltre, fornito indicazioni allo scopo di prevenire il ripetersi di simili inconvenienti, rilevando «la necessità di costanti verifiche di compatibilità tra indicazioni normative e strutture chiamate a gestire la volontà del legislatore».

Il Ministro delle finanze
VISCO

(24 febbraio 1999)

NAVA. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che nel comune di Sant'Agata dei Goti, in provincia di Benevento, è in servizio un magazzino per la distribuzione dei «generi di monopolio»;

che tale struttura ha lo scopo di distribuire i prodotti di monopolio di Stato in una vasta area della provincia di Benevento;

che sembra che la direzione regionale dei monopoli di Stato della Campania abbia in programma la soppressione di tale struttura;

che tale iniziativa, ove attuata, provocherebbe grave disagio per l'utenza,

si chiede di conoscere se non si ritenga di diramare opportune disposizioni volte ad assicurare la permanenza del magazzino nel comune di Sant'Agata dei Goti.

(4-11174)

(28 maggio 1998)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, nel far presente che la ventilata soppressione del magazzino vendita di generi di monopolio di Sant'Agata dei Goti, in provincia di Benevento, provocherebbe possibili disagi per l'utenza, chiede assicurazioni in merito alla permanenza di tale sede.

Al riguardo, la competente amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha comunicato che il gestore del magazzino vendita di Sant'Agata dei Goti, che aveva espresso la volontà di rinunciare alla gestione dell'organo di vendita, essendo scaduto il relativo contratto d'appalto in data 30 aprile 1998, ha successivamente dichiarato la propria disponibilità a continuare la gestione stessa, in considerazione del grave disagio che tale rinuncia avrebbe arrecato ai rivenditori aggregati.

Pertanto, il magazzino è, allo stato attuale, regolarmente funzionante, avendo il predetto gestore sottoscritto l'apposito atto di obbligazione previsto per la reggenza dei magazzini vendita a seguito della scadenza contrattuale.

Ha, tuttavia, precisato la predetta amministrazione che qualora il gestore presenti una nuova rinuncia, la questione verrà nuovamente esaminata, nel quadro della ristrutturazione e razionalizzazione della rete distributiva, tenendo anche in debito conto, per quanto possibile, le esigenze dei rivenditori.

Il Ministro delle finanze

VISCO

(10 febbraio 1999)

PACE, BEVILACQUA. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che, secondo quanto si apprende dai prospetti pubblicati sul fascicolo n. 66 allegato al Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* – serie generale, n. 17 del 28 aprile 1994, si evidenzia una disparità ed una illogicità della contribuzione relativa alle tariffe catastali applicate al comune di Calopezzati (Cosenza), rispetto agli altri comuni della provincia di Cosenza aventi uno sviluppo economico più rilevante;

che le tariffe in questione risultano estremamente penalizzanti e sproporzionate rispetto all'effettivo valore degli immobili siti nel comune di Calopezzati;

che il comune di Calopezzati, proponendo il prospetto delle tariffe da applicare ha presentato ricorso alla commissione censuaria centrale (prot. 1279);

che, ai sensi dell'articolo 49, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stato successivamente presentato un altro ricorso (prot. 888 del 23 marzo 1998);

che per l'adeguamento delle tariffe in questione il comune di Calopezzati si è rivolto, con note del 2 febbraio 1994 (prot. 358), all'Ufficio tecnico erariale (UTE) di Cosenza, al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e del bilancio, senza ottenere alcuna risposta;

che a tutt'oggi l'Ufficio tecnico erariale di Cosenza non ha ancora ottemperato adeguatamente alla decisione della commissione censuaria centrale, derivandone quindi un grave danno sia ai cittadini contribuenti, chiamati a pagare una tassazione iniquamente maggiorata, sia all'intera economia del territorio e al suo sviluppo,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di ottenere la tempestiva riduzione delle tariffe catastali applicate al comune di Calopezzati, nonchè la contestuale istituzione di un maggior numero di classi contributive, a tutela di una più equa tassazione.

(4-11870)

(15 luglio 1998)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde gli onorevoli interroganti lamentano la disparità di contribuzione relativamente alle tariffe catastali applicate al comune di Calopezzati, che penalizza i cittadini contribuenti di tale comune rispetto agli altri comuni della provincia di Cosenza aventi uno sviluppo economico più rilevante, e rappresentano che, a seguito del ricorso presentato dal comune in questione, l'ufficio tecnico erariale di Cosenza risulta non aver ottemperato alla decisione della competente commissione censuaria centrale di accoglimento del ricorso medesimo.

Gli onorevoli interroganti chiedono pertanto di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare al fine di ottenere, tra l'altro, la riduzione delle tariffe catastali applicate al comune di Calopezzati.

Al riguardo, il competente Dipartimento del territorio ha preliminariamente rappresentato che il comune di Calopezzati inoltrò ricorso, in data 5 marzo 1993, alla commissione censuaria provinciale di Cosenza (ai sensi dell'articolo 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75) avverso le tariffe catastali applicabili nel comune stesso, adducendo, tra le argomentazioni, la mancata corrispondenza tra i valori immobiliari e le relative tariffe catastali, ritenute le più elevate fra i diversi comuni del territorio, e richiedendo, in primo luogo, la riduzione di tali tariffe, in secondo luogo, l'istituzione di un maggior numero di classi in ogni categoria, nonchè l'istituzione di ulteriori due sezioni censuarie.

Ciò posto, il predetto Dipartimento ha rilevato che la mancata pronuncia, nei termini prescritti, da parte della commissione censuaria provinciale veniva a determinare l'effetto del silenzio-accoglimento (ai sensi dell'articolo 2, comma 1-*quater*, della menzionata legge n. 75 del 1993). Tale accoglimento risultava confermato dalla decisione della commissione censuaria centrale, alla quale la medesima amministrazione del catasto aveva presentato ricorso avverso la decisione della commissione censuaria provinciale, sulla base di alcune osservazioni formulate dall'ufficio tecnico erariale di Cosenza.

Il medesimo Dipartimento ha pertanto fatto presente che, conformemente alla prassi operativa impiegata in casi analoghi su scala nazionale, per il comune di Calopezzati sono state ridotte le tariffe catastale ed è stata creata una seconda zona censuaria. Le tariffe modificate, attualmente vigenti, sono state pubblicate con decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, e con decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, convertito dalla legge 28 ottobre 1994, n. 596.

Il medesimo Dipartimento ha, pertanto, precisato che la lamentata omissione di adeguamento delle tariffe catastali, da parte dell'ufficio tecnico erariale di Cosenza, non sussiste, ed invero, dopo la pubblicazione delle nuove tariffe, tutti gli uffici competenti sono stati investiti dell'aggiornamento delle rispettive banche-dati catastali.

È stato fatto presente, viceversa, che non è stato possibile istituire un maggior numero di classi per ogni categoria, come indicato nel citato ricorso del comune di Calopezzati, in quanto l'articolo 2 della legge n. 75 del 1993 consentiva unicamente la modifica delle tariffe e diverse articolazioni delle zone censuarie, ma non la modifica del numero delle classi sul quadro tariffario.

Si fa presente, infine, che sono in fase di esecuzione le operazioni revisionali, a carico dei comuni, per la determinazione delle microzone, come disposto dal regolamento per la revisione generale delle tariffe e dei criteri di classamento del catasto urbano, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Il Ministro delle finanze

VISCO

(16 febbraio 1999)

PERA. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che, secondo quanto risulta all'interrogante, nel 1984 l'Istituto autonomo case popolari (ora Azienda territoriale edilizia residenziale) offrì in vendita agli inquilini circa settanta alloggi situati in vari comuni della provincia di Lucca, chiedendo per ciascuno un anticipo superiore ai dieci milioni, versato regolarmente dagli stessi inquilini con sacrifici non indifferenti;

che nel 1992 gli inquilini abitanti nel comune di Piazza al Serchio dovettero subire un aggravio aggiuntivo contribuendo personalmente all'acquisto del terreno dove erano stati fabbricati alcuni dei settanta alloggi, avendo appurato che il precedente legittimo proprietario non era mai stato liquidato;

che nel 1996, a distanza di 12 anni, l'Azienda territoriale edilizia residenziale ha preteso dai conduttori il versamento del saldo residuo, richiedendo di scegliere il notaio poiché a distanza di pochi giorni sarebbe avvenuta la regolarizzazione del contratto di vendita;

considerato:

che senza fornire altre motivazioni l'Azienda territoriale edilizia residenziale non ha poi dato seguito alla vendita dei suddetti alloggi, pur avendo regolarmente percepito e trattenuto gli importi che erano stati richiesti ai conduttori, e ad oggi non sembra sussistere la volontà di procedere alla stipula dei contratti di vendita;

che nel frattempo alcuni degli inquilini sono deceduti e quindi le famiglie hanno perso ogni diritto a quelle abitazioni;

che l'eventuale restituzione di quanto già riscosso sarebbe una beffa per gli inquilini, considerate le aspettative e il diminuito potere di acquisto,

l'interrogante chiede di conoscere:

se non si ritenga opportuno prendere urgenti provvedimenti affinchè l'Azienda territoriale edilizia residenziale proceda prontamente alla stipula dei contratti di vendita degli appartamenti in oggetto;

quali misure si intenda adottare per risarcire gli eredi degli inquilini deceduti senza avere ottenuto la regolarizzazione del contratto di vendita.

(4-08196)

(28 ottobre 1997)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto indicata, sulla base di quanto comunicato dal segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale, si rappresenta che l'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ha trasferito alle regioni le funzioni statali relative agli IACP compreso il controllo e la vigilanza sugli stessi.

Pertanto questa amministrazione non può assumere alcuna iniziativa al riguardo.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

MATTIOLI

(8 febbraio 1999)

SARTO. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane, dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che la laguna di Venezia è sottoposta al regime di tutela paesaggistica prevista dal PALAV (Piano d'area della laguna veneta) in esecuzione della «legge Galasso»;

che l'associazione LIPU, l'interrogante come senatore di Venezia e la provincia di Venezia hanno inoltrato richiesta al Ministero dell'ambiente di inserire la laguna tra le zone sottoposte alla convenzione di Ramsar, che prevede la gestione saggia delle zone umide di particolare valore ambientale;

che è stata presentata in regione Veneto una proposta di legge di iniziativa popolare per la costituzione del Parco della laguna di Venezia;

che il moto ondoso, in specie quello provocato dal traffico da diporto, in particolare dai motoscafi di grossa stazza e potenza in transito da e verso il mare, è uno dei maggiori motivi di degrado dell'ambiente lagunare, di danno alle fondamenta e agli edifici e di erosione delle barche;

che nella laguna sud sono stati resi navigabili al transito di imbarcazioni da diporto, anche di grossa stazza, canali naturali, interni a zone di barena, caratterizzate da struttura fragile e suscettibile di rapida erosione da moto ondoso;

che il bordo del canale che costeggia l'argine nord del Dosso delle Giare in comune di Mira è stato ricostruito con materiali lapidei e cementizi dal Magistrato alle acque di Venezia, attraverso il concessionario, lungo i circa tre chilometri di sviluppo in modo non consono alle caratteristiche dell'ambiente;

che il bordo est del Dosso delle Giare è attualmente soggetto a opere di sbancamento e ricostruzione dell'argine sempre da parte del Magistrato alle acque di Venezia attraverso il concessionario;

che lungo il bordo nord del canale che costeggia il Dosso delle Giare è presente, per circa un chilometro, una fila ininterrotta di cavane in legno usate per il ricovero di imbarcazioni,

si chiede di sapere:

se si possa considerare opera di salvaguardia la citata arginatura con cementificazione di aree contermini la laguna di Venezia;

se queste opere rientrino nell'ottica di interventi volti al riequilibrio idrogeologico e morfologico della laguna di Venezia, così come previsti dalla legge n. 798 del 1984, e successive leggi speciali per la salvaguardia di Venezia;

se tali opere siano connesse alla finalità, pure esplicitata dalla legislazione speciale, di intervenire e rimuovere le cause del degrado e dello squilibrio, invece che intervenire sugli effetti;

se tali interventi, a fronte delle numerose cavane, non si prefigurino come volti a creare nuove future darsene lineari all'interno della la-

guna di Venezia per favorire il rimessaggio e il transito di imbarcazioni anche di grossa stazza dall'entroterra al mare;

se non si ritenga, in questo modo, di favorire, con interventi finanziati con denaro pubblico, un turismo ad alto impatto ambientale che contrasta chiaramente con la salvaguardia dell'equilibrio e dell'integrità dell'ambiente lagunare e operatori turistici privati interessati ad opere e ad usi della laguna assai poco sostenibili.

(4-12037)

(23 luglio 1998)

RISPOSTA. – Per corrispondere all'atto ispettivo sono stati richiesti puntuali elementi al Magistrato alle acque di Venezia e di seguito si forniscono elementi sui singoli problemi proposti.

In merito al primo quesito connesso al problema «se possa considerarsi opera di salvaguardia la segnalata arginatura con cementificazione di aree contermini la laguna di Venezia» si fa presente che il canale Bondantino delimita una fascia del perimetro est della laguna sud tra le località Giare e la Valle Serraglia, delimitando il lato verso la terraferma del «Lago dei Stradoni» un vasto bassofondo lagunare esposto ai venti dominanti; il canale, un tempo diviso dal Lago dei Stradoni da barriera di bordo, è separato dalla terraferma da un argine molto esposto al moto ondoso.

Il Magistrato alle acque ha provveduto al mantenimento dell'argine con periodici interventi di ordinaria manutenzione per ripristinare i danni da moto ondoso ed i dissesti dovuti alle scarse caratteristiche di resistenza dei terreni torbosi di fondazione.

Nel 1995 è stato avviato un intervento di straordinaria manutenzione, alla luce dell'esteso degrado di vaste proporzioni dell'argine procedendo alla sistemazione definitiva delle difese arginali lungo il canale Bondantino ed il taglio Barbieri secondo le tipologie preesistenti.

Sul secondo quesito connesso al problema «se i lavori disposti dal Magistrato rientrino nell'ottica di interventi volti al riequilibrio idrogeologico e morfologico della laguna di Venezia così come previsti dalla legge n.789 del 1984, e successive leggi speciali per la salvaguardia di Venezia», si fa presente che tale intervento si configura come opera di difesa idraulica e che per tale funzione si richiede che sia dimensionata in modo da evitare dissesti quali la formazione di brecce nel corpo arginale in occasione di acque alte con forte moto ondoso con allagamento del territorio retrostante posto sotto il livello del mare; il progetto è stato comunque approvato da tutti gli organismi e le amministrazioni competenti.

L'intervento di rinforzo degli argini di conterminazione sui canali taglio Barbieri e Bondantino ha avuto parere favorevole dalla sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Venezia in data 25 settembre 1995 con lettera prot. n. 015430; in seguito, l'intervento di risanamento, ristrutturazione e rinforzo degli argini di conterminazione

lagunare lungo il taglio Barbieri ha avuto parere favorevole dalla commissione di salvaguardia di Venezia con lettera del 21 ottobre 1997, prot. n.7855.

In relazione al terzo quesito posto, «se tali opere siano connesse alla finalità, pure esplicitata dalla legislazione speciale, di intervenire e rimuovere le cause del degrado e dello squilibrio, invece di intervenire sugli effetti», si riferisce che non è sempre possibile rimuovere alcune cause del degrado e dello squilibrio, in quanto si tratta di perdita relativa di quota del suolo per subsidenza ed eustatismo, cui ha fatto seguito un approfondimento dei fondali, con una progressiva scomparsa delle barene per effetto di un continuo incremento del moto ondoso indotto dal crescente approfondimento dei fondali.

Il Magistrato alle acque pone in evidenza che, in generale, il criterio della scelta delle zone di intervento di salvaguardia nella laguna di Venezia è basato sull'entità del degrado ambientale rilevato, valutato in termini di rischio idraulico di allagamenti, di squilibrio idrodinamico e morfologico di vaste aree lagunari, squilibrio che si è prodotto a seguito di una generale scomparsa del tessuto barenale con estensione degli specchi acquei.

Gli interventi previsti assolvono il duplice scopo di permettere il mantenimento delle prestazioni progettuali, la protezione dalle erosioni con elementi strutturali stabili nel tempo e l'incremento del flusso mareale in aree che oggi sono scarsamente vivificate.

In merito al quesito «se tali interventi, a fronte di numerose cavane, non si prefigurino come volti a creare nuove future darsene lineari all'interno della laguna di Venezia per favorire il rimessaggio ed il transito di imbarcazioni anche di grossa stazza dall'entroterra al mare», si riferisce che la scelta dell'ubicazione delle cavane deriva dal piano di area della laguna e dell'area veneziana – III adozione del 1995 – che individua le località di gronda lagunare ove sono ammesse attrezzature, denominate «cavane» per l'attracco e ricovero di piccole imbarcazioni (articolo 45 delle norme tecniche di attuazione). Gli elaborati grafici del progetto (sistemi ed ambiti del progetto tavola 3 – fogli 32 e 38) individuano le aree dei canali Bondantino e taglio Barbieri idonee all'installazione delle cavane secondo le tipologie ed i materiali tradizionali, per il ricovero di piccole imbarcazioni, senza pregiudicare il libero flusso delle acque.

La tipologia delle cavane ha ottenuto la concessione edilizia del comune competente ed è stato approvata dalla commissione di salvaguardia di Venezia.

Si fa presente, inoltre, che il ripristino della quota dei canali lagunari, con opera di escavo, si è reso necessario per migliorare il ricambio mareale, vivificando delle aree paludose caratterizzate da un'eccessiva sedimentazione di materiali ricchi di materia organica, attraverso uno scavo che collega il canale Bondantino al canale Poloschiavo e la co-

struzione di barene che attenuano l'azione del moto ondoso da vento contro l'argine, aumentandone l'integrità nel tempo.

Infine, in relazione al quinto ed ultimo quesito posto, «se non si ritienga in questo modo di favorire, con interventi finanziati con il denaro pubblico, un turismo ad alto impatto ambientale che contrasta chiaramente con la salvaguardia dell'equilibrio e dell'integrità dell'ambiente lagunare e operatori turistici privati interessati ad usi ed opere e ad usi della laguna poco sostenibili», si riferisce che per le ragioni suddette (difesa dalle inondazioni e vivificazione mareale delle zone confinate della laguna con il riuso dei sedimenti per ripristinare le strutture barenali), gli interventi in corso sono chiaramente volti alla salvaguardia dell'ambiente con interventi compatibili agli strumenti di pianificazione del territorio e con strutture quali le barene in grado di attenuare le azioni erosive dovute alla concomitanza delle acque alte e del moto ondoso da vento.

L'opera realizzata ha solo lo scopo di preservare gli ambienti di gronda lagunare senza necessariamente comportare un aumento dello sfruttamento turistico; infatti i canali conservano la propria originaria destinazione al solo traffico delle tipiche imbarcazioni lagunari.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
MATTIOLI

(8 febbraio 1999)

SELLA DI MONTELUCE. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che l'articolo 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari;

che tale delega ha portato all'emanazione del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 contenente la modifica della disciplina suddetta, in base a due principi e criteri direttivi;

che il primo principio e criterio direttivo ha posto l'obiettivo di razionalizzare il sistema di riscossione delle imposte dirette e delle altre entrate affidando ai concessionari della riscossione, agli istituti di credito e all'Ente poste italiane gli adempimenti svolti in materia dai servizi di cassa degli uffici del Ministero delle finanze, armonizzandoli alla procedura di funzionamento del conto fiscale;

che il secondo principio e criterio direttivo ha posto l'obiettivo di modificare in modo conseguente alla razionalizzazione di cui al punto precedente agli adempimenti posti a carico dei contribuenti, dei concessionari della riscossione, delle banche, dell'Ente poste italiane e degli uffici finanziari dalla normativa in vigore;

che il decreto legislativo n. 237 del 1997 prevede sostanzialmente nuovi oneri per il contribuente, il quale, per il pagamento di qualsiasi

imposta indiretta, dovrà recarsi prima in banca e, successivamente, all’Ufficio del registro o alla Conservatoria delle ipoteche per produrre gli atti da registrare o trascrivere;

che tale metodo non trasferisce dall’ufficio al contribuente o al suo professionista solo il compito di pagare le imposte dovute, ma anche un nuovo onere, poichè nel caso di imposta pagata, a detta dell’ufficio impositore, in misura rispetto a quella pretesa – magari illegittimamente – le maggiori imposte pretese e forse non dovute sono considerate imposte complementari e sono quindi iscritte a ruolo con soprattasse ed interessi moratori dall’Erario;

che in precedenza il contribuente era tutelato di fronte all’Erario dalla possibilità materiale di discutere direttamente l’ammontare dell’imposta con l’ufficio impositore, al quale il contribuente o il notaio del contribuente potevano segnalare eventuali errori nella somma da pagare, per operare di conseguenza le rettifiche necessarie,

l’interrogante chiede di sapere:

per quali motivi i nuovi compiti previsti a carico del contribuente implichino esclusivamente nuovi oneri e non piuttosto una semplificazione degli adempimenti previsti per il contribuente stesso, considerato che la legge si pone anche obiettivi di razionalizzazione del sistema;

in quale modo il contribuente può oggi garantirsi, al momento del pagamento dell’imposta da eventuali errori e inesattezze da parte degli Uffici impositori, per evitare preventivamente che eventuali errori o inesattezze provochino l’imposizione di sanzioni, soprattasse e interessi moratori.

(4-09221)

(15 gennaio 1998)

RISPOSTA. – Con l’interrogazione cui si risponde l’onorevole interrogante, nel premettere che l’articolo 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, chiede di conoscere i motivi per cui l’emanazione del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, contenente tale modifica, preveda nuovi oneri a carico del contribuente anzichè una semplificazione degli adempimenti previsti, ed in quale modo il contribuente possa garantirsi, al momento del pagamento dell’imposta, da eventuali errori e inesattezze da parte degli uffici impositori.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle entrate ha fatto preliminarmente presente che il citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, ha modificato sia le modalità di versamento delle entrate (prima riscosse dai servizi di cassa degli uffici finanziari) che gli adempimenti posti a carico del contribuente.

Ciò posto, il suddetto Dipartimento ha evidenziato, infatti, che l’intento del legislatore della riforma in esame si sostanzia, soprattutto, nel riconoscere al contribuente la possibilità di avvalersi di più modalità di

versamento per quelle imposte precedentemente riscosse dagli uffici del registro, da effettuarsi sia presso il concessionario della riscossione che presso le aziende di credito o gli uffici postali.

Si osserva, a tal proposito, che la predetta possibilità di versamento presso più soggetti esterni risponde anche alle esigenze di semplificazione più volte avanzate all'amministrazione finanziaria dagli stessi utenti, i quali, in vigore del precedente ordinamento, lamentavano di doversi sottoporre ad estenuanti file presso le casse degli uffici del registro.

A seguito delle nuove modalità di riscossione, infatti, i contribuenti si avvantaggiano, per la registrazione di taluni atti (contratti di locazione), della possibilità di effettuare i dovuti versamenti presso gli enti riscuotitori, senza avere l'obbligo di doversi poi recare presso l'ufficio del registro per dar prova dell'avvenuto pagamento, in quanto tale notizia viene comunicata al predetto ufficio in via telematica, attraverso il sistema informativo del Ministero delle finanze.

Peraltro, il Dipartimento delle entrate ha osservato che il riconoscimento delle citate possibilità di versamento comporta, limitatamente alla registrazione di atti diversi dai contratti di locazione, anche l'onere di presentare all'ufficio l'attestazione dell'avvenuto pagamento ed un modello contenente l'elenco degli atti e l'indicazione analitica delle singole imposte liquidate e versate per ciascuno di essi. Per agevolare il contribuente nell'adempimento di tale incombenza, è stato avviato, d'intesa con il sistema bancario, un progetto che prevedere l'installazione di sportelli automatici «bancomat» presso gli stessi uffici nei quali si dovrà poi esibire l'attestazione di pagamento.

In ordine, poi, al quesito posto nell'interrogazione circa la liquidazione, da parte degli uffici finanziari interessati, dell'imposta principale e della determinazione dell'imposta complementare, il predetto Dipartimento ha osservato che il richiamato decreto legislativo n. 237 del 1997 ed i successivi decreti attuativi non hanno apportato modifiche a tale procedura, per cui al contribuente permangono le stesse garanzie e gli stessi mezzi di tutela giurisdizionale ed amministrativa che aveva precedentemente alla riforma in esame.

Si osserva, peeraltro, che, al fine di tutelare, informare ed assistere il contribuente nei confronti dell'amministrazione finanziaria, l'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ha introdotto l'istituto del «diritto di interpello», quale strumento a disposizione di ciascun contribuente per porre quesiti direttamente a questo Ministero su specifiche fattispecie che risultino di grande rilevanza.

Con l'emanazione dello statuto dei diritti dei contribuenti, in via di approvazione parlamentare, verrà, tra l'altro, disciplinata la normativa

sul diritto di interpello in maniera tale da razionalizzare l'intera procedura e renderne l'applicazione più semplice e veloce.

Il Ministro delle finanze

VISCO

(24 febbraio 1999)

WILDE, COLLA, ANTOLINI, AVOGADRO. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, delle finanze, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che i dati Istat 1996 relativi alla città di Rimini, capitale del turismo della riviera romagnola con 1.359 alberghi, 40.282 camere, 54.945 posti-letto e presenze tra giugno e settembre di 5.868.000 persone, che in tutta la provincia arrivano a 12.373.000, lasciano aperti numerosi interrogativi circa la veridicità degli stessi;

che uno studio di settore ha calcolato intorno a 45 il numero minimo di persone sufficienti a coprire i costi fissi, in regime di pensione completa; al contrario, dai suindicati dati nei quattro mesi estivi ogni albergo avrebbe lavorato con 36,5 persone al giorno; se così fosse tali strutture avrebbero chiuso in passivo e sarebbe andata ancor peggio negli anni 1994 e 1995;

che le camere censite sono 40.282 (1996), ma in realtà quelle utilizzate dall'industria turistica riminese sarebbero molte di più, sia in relazione all'ubicazione (piano terra) che all'altezza (mansarde); tali camere, pur mancando dei requisiti di abitabilità, operano come tali e da stime attendibili il loro numero sarebbe di 7.350 (il 18,2 per cento di quelle regolari), cui bisogna aggiungerne altre 754, che sarebbero quelle prese in affitto (*dependance*) da strutture alberghiere (ma di civili abitazioni) poste nelle immediate vicinanze; le camere «fantasma» più quelle censite darebbero un risultato quindi di circa 48.386 camere effettive;

che con riferimento al numero dei posti-letto il regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, prevedeva superfici talmente grandi, così che il 67 per cento delle camere è censito ad un letto e solo il 33 per cento a due letti, mentre il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, all'articolo 7 consente ai fini della ricettività una riduzione della superficie delle stanze fino al 25 per cento per gli alberghi esistenti classificati a 1, 2 e 3 stelle ed una riduzione fino al 20 per cento per quelli classificati a 4 e 5 stelle, e quindi grazie a questa «apertura» si passerebbe dagli ufficiali 54.945 posti-letto ai reali, in difetto, 99.990, per cui sommando le camere «fantasma» arriveremmo ai 119.765 posti-letto;

che il totale delle presenze in riferimento ai posti letto-dichiarati, mediante la tavola A, sarebbe molto distante dai probabili 14.370.600 relativi alle suindicate stime Istat;

che la possibile omissione nelle dichiarazioni delle presenze potrebbe, in difetto, aggirarsi intorno alle 8.500.000 unità per cui traducendo in cifre e partendo dal costo medio della pensione di lire 55.800 al giorno si arriverebbe ad un imponibile non dichiarato di 475 miliardi circa (per i quattro mesi della stagione e solo per Rimini);

che in occasione della stesura della nuova legge-quadro è inderogabile trovare soluzioni al fine di superare l'assurdo di tali situazioni che creano posizioni di concorrenza sleale ed evidenziano una possibile e forte evasione fiscale, elusione e lavoro nero, comunque protetti politicamente;

che è di estrema importanza che in un regime di libera concorrenza la piccola e media impresa turistica possa consolidarsi sul mercato anche attraverso la correttezza professionale, che è determinata da ben precise regole e dal rispetto delle leggi; a volte però poche famiglie strettamente legate a forze politiche amiche degli amici o dei compagni riescono ad imporsi sul mercato con forza, solo grazie a tali appoggi;

che in occasione della stesura della legge-quadro occorre prendere anche in questi casi ben precise decisioni onde permettere di mantenere il «potere di vendita della camera» ed evitare che la ingente capacità ricettiva delle grandi strutture possa abbattere tale potere, con la svendita del posto-letto a pensione completa a partire dalle 20-22.000 lire, come confermato da fax in arrivo e di conferma (turismo russo), o a prezzi di piena stagione, per il «turismo sociale», in alberghi a 3 e 4 stelle, a 40-60.000 lire;

che in relazione a quanto sopra esposto è evidente che Rimini potrebbe essere, oltre che capitale del turismo, anche capitale dell'evasione e del lavoro nero,

si chiede di sapere:

se i dati rilevati dall'Istat siano da ritenersi esatti e, in caso contrario, in quale modo siano stati accertati;

se risulti che il sindaco di Rimini ritenga regolare a tutti gli effetti di legge sia l'operato dell'ufficio licenze che l'attività di controllo del comando dei vigili urbani, in relazione all'esatto numero di posti-letto scritto sulla licenza e dichiarato dai singoli proprietari e se tutto ciò avvenga nel rispetto delle suindicate leggi;

se sia possibile che molte strutture alberghiere quadriplichino il numero dei posti-letto in relazione alle ridotte metrature volute dalle leggi sanitarie e se tale maggior numero di letti sia dichiarato nelle relative licenze rilasciate dal sindaco di Rimini;

se corrisponda a verità che il personale che lavora presso tali strutture alberghiere percepisce in media 70.000 lire giornaliere per 13-14 ore di lavoro giornaliere, 7 giorni su 7, mentre la posizione dello stesso è regolarizzata ai fini contributivi solo per un 30-40 per cento, ed in tal caso come intendano intervenire i Ministri in indirizzo;

se l'ispettorato del lavoro di Rimini e quello provinciale siano al corrente di tali situazioni, quante indagini abbiano fatto e quante situazioni anomale abbiano riscontrato;

a quanto ammonti la forza lavoro utilizzata nei 1.359 alberghi di Rimini e in tutta la provincia ed a quanto ammontino i contributi versati;

se il numero altissimo di sportelli bancari per abitante a Rimini, uno dei più alti d'Italia, ravvisi una grande concentrazione del risparmio ed evidensi forti utili e quindi se questi siano con precisione dichiarati;

se le associazioni sindacali siano al corrente di quanto accade nel contesto del mondo del lavoro, se per loro la situazione risulti essere regolare agli effetti di legge e in caso negativo di chi siano le omissioni dei mancati interventi e controlli in merito;

quanti siano stati gli interventi dei NAS nell'anno 1996 nella città di Rimini;

se i *curricula* fiscali e patrimoniali di chi ha acquistato negli ultimi 10 anni almeno 2 alberghi risultino essere regolari a tutti gli effetti di legge e fiscali;

visto che i numerosi problemi relativi alle metrature ed ai posti-letti erano già noti alla fine della stagione turistica 1995, a seguito dell'attuazione della legge n. 203, se siano stati effettuati controlli e accertamenti da parte dei vigili urbani di Rimini e della USL locale ed in tale contesto quali siano stati i risultati in ottemperanza alla suindicata legge;

se agli eventuali aumenti dei posti-letto corrispondano aumenti di utili.

(4-06293)

(5 giugno 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento alle interrogazioni in oggetto si evindenziano qui di seguito i dati relativi al settore turistico nella provincia di Rimini sulla base delle informazioni fornite dalla locale prefettura.

Le presenze turistiche nell'anno 1996 nella provincia di Rimini, sono state di 15.673.309, di cui 13.797.321 nei soli esercizi alberghieri.

Nella provincia di Rimini nel predetto anno risultavano attivi 2.784 esercizi alberghieri con un totale di 83.082 camere ed un totale di 124.131 posti-letto; nel solo comune di Rimini nello stesso anno risultavano attivi 1.307 esercizi alberghieri (di cui 1.081 stagionali e 226 annuali) con 39.743 camere (di cui 31.150 stagionali e 8.593 annuali) e un totale di 54.127 posti-letto (di cui 41.872 stagionali e 12.255 annuali).

Per quanto concerne il numero dei posti-letto, si rileva che un incremento degli stessi è consentito dall'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, che nelle strutture alberghiere ad una, due o tre stelle consente una riduzione del 25 per cento della superficie delle stanze, ed in quelle a quattro,

cinque o cinque stelle lusso una riduzione della superficie fino al 20 per cento.

In applicazione di tale normativa, gli esercenti di imprese alberghiere che desiderano incrementare il numero di posti-letto comunicano per iscritto la variazione della propria ricettività ai competenti uffici comunali (nonchè al servizio igiene pubblica della AUSL), che provvedono ad apporre sul titolo autorizzatorio all'esercizio dell'attività timbro di ricezione della comunicazione.

Nell'anno 1996 sono stati elevati dal comune di Rimini 23 verbali di contestazione di violazione nei confronti dei gestori di esercizi alberghieri per avere adibito a ricettività un numero di camere o di posti-letto superiore a quello autorizzato nella licenza, o incrementato ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto-legge.

Altri verbali per analoghe violazioni sono stati elevati dai carabinieri. Per tali violazioni sono stati adottati i provvedimenti interdittivi dell'attività ai sensi dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Le schede relative alle presenze alberghiere, infine, pervengono regolarmente alle autorità di pubblica sicurezza.

Per quanto concerne poi l'attività di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di assunzioni, si premette che nel capoluogo di Rimini non è stato ancora istituito l'ispettorato provinciale del lavoro, né la direzione provinciale del lavoro, bensì esiste ancora una sezione circondariale dell'ispettorato provinciale del lavoro di Forlì.

Ciò posto, come di consueto, anche in questa stagione è stata intensificata l'attività di vigilanza nei confronti del settore alberghiero sia per quanto attiene alla regolarità delle assunzioni, sia riguardo al rispetto delle norme previdenziali e assicurative.

Al fine di razionalizzare le risorse umane disponibili, è stato promosso, da parte della prefettura di Rimini, un coordinamento tra la sezione circondariale dell'ispettorato provinciale del lavoro, l'INPS e l'INAIL di Rimini che ha consentito di evitare duplicazioni dei controlli e di estendere il più possibile il numero delle imprese controllate.

Al personale ispettivo dei predetti enti preposti al controllo si è inoltre affiancato un contingente di 5 unità del nucleo ispettivo del lavoro dell'Arma dei carabinieri inviato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con i seguenti risultati complessivi:

ispezioni effettuate 622;
contravvenzioni elevate alle leggi sociali 1832;
persone denunciate in stato d'arresto: 1;
persone denunciate a piede libero 32;
truffe accertate: 1;
somma complessiva recuperata per contributi previdenziali ed assicurativi omessi lire 997.959.000;
accertamenti vari eseguiti 522;
sequestro di documenti 10;

illeciti per tenuta libri matricola e paga 347;
illeciti per collocamento generale 347.000.000.

Per quanto concerne i controlli effettuati dal Nucleo antisofisticazioni e sanità dei carabinieri di Bologna, si riportano i seguenti risultati:

alberghi e pensioni ispezionati 7;
campeggi ispezionati 4.

Si rappresenta, infine, in risposta allo specifico quesito posto, che gli arrivi nella provincia, nel mese di giugno 1997, sono stati pari a 400.000 con un numero di presenze pari a 2.752.000.

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(19 febbraio 1999)
